

gazzetta ufficiale i nomi degli assenti; se mancherà il numero legale, si scioglierà la seduta. (*Movimenti diversi*)

Voci. Sì! No! no! Sì!

PRESIDENTE. Qual altro partito potrebbe prendersi dal Presidente dopo l'osservazione del deputato Pallotta?

PALLOTTA. Sospendere, e non votare.
(*Segue l'appello nominale.*)

PRESIDENTE. La Camera non è in numero; sciolgo perciò l'adunanza. La seduta sarà ripresa alle ore due. Il risultato dell'appello nominale sarà stampato nella gazzetta ufficiale.

La seduta è levata alle ore 9 1/2 antimeridiane.

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dichiarazioni e congedi. = Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento della Corte dei conti — Si approva l'articolo 1° e si sospende il 2° — Opposizione del ministro per le finanze all'emendamento della Giunta all'articolo 2° e sue proposte — Il relatore Martinelli lo sostiene — Osservazioni e proposte del deputato Crispi — Opinioni sugli emendamenti dei deputati Paternostro, Pisanelli, Castagnola e Leopardi — Emendamento del deputato Pica — Modificazioni del ministro agli articoli 3 e 4 — Osservazioni del deputato Berteà — L'articolo 3 emendato è vinto — Opposizioni del deputato De Cesare all'articolo 4 — Osservazioni e proposte dei deputati Mancini, Alfieri, Berteà e Martinelli, relatore — Reiezione dell'emendamento ministeriale, e di quello del deputato Pica — L'articolo 6 è sospeso — Proposte dei deputati Pisanelli, Pessina, Mancini e Sanguinetti all'articolo 8 che è approvato. = Presentazione di un disegno di legge circa la formazione di bilanci provinciali delle Marche e dell'Umbria. = Opposizioni del ministro per le finanze all'articolo 11 — Osservazioni in vario senso dei deputati Nisco, Martinelli relatore, Panattoni, Giacchi, De Cesare e Mancini — È approvato l'articolo della Giunta — Il ministro accetta altre proposte sugli articoli 2 e 6 — Emendamento del deputato Pessina all'articolo 2 — Si rinvia la discussione. = Relazione sul disegno di legge per la costruzione delle ferrovie nelle provincie meridionali — Proposizioni per l'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

MASSARI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

8578. Il Consiglio comunale di Matino, circondario di Gallipoli, si rivolge alla Camera per ottenere la totale abolizione delle decime.

8579. Irace Giovanni, alunno nella dogana di Napoli, lagnasi di non essere stato promosso commesso nella dogana suddetta e chiede un sussidio finchè non sia nominato a tale impiego.

8580. Il Consiglio comunale di Filadelfia, circondario di Nicastro, chiede gli siano concessi i beni fondi del soppresso convento dei padri Agostiniani di Monteleone siti in quel mandamento.

ATTI DIVERSI.

COSTA A. Essendo stata questa mattina sciolta la seduta per mancanza di numero, debbo dichiarare che quando si è fatto il secondo appello nominale io era con una Commissione la quale si trovava riunita per i lavori di cui è incaricata.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto nel processo verbale.

PISANELLI. Io mi trovavo pure occupato per lavori della Camera quando si è fatta questa mane l'appello nominale, e credo che fossero nella medesima mia condizione molti altri dei miei onorevoli colleghi-

ASSANTI. Domando la parola.

PISANELLI. Parecchi di essi ed io ci siamo qui recati pochi momenti dopo che la seduta era stata sciolta.

A questa dichiarazione mi permetterò d'aggiungere

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

che la lontananza per pochi istanti dalla Camera era giustificata non solo dal debito d'adempiere ai lavori della Camera, ma anche dalla fiducia che la tornata della Camera non sarebbe venuta meno per diligenti indagini fatte sul numero legale dei deputati; confidavamo che c'era nella Camera, come c'è sempre, quel numero di deputati che si stima sufficiente a certi lavori speciali, e confidavamo del pari che, come segnatamente in questi tempi, il numero legale si compie d'ordinario dopo pochi momenti, e che il difetto di numero non è che eventuale. Queste osservazioni credo che bastino a dimostrare quanto sia necessario che ciascuno di noi usi di grande temperanza nel provocare le dette indagini, perchè i lavori della Camera procedano e si porti a compimento questo scorcio di Sessione divenuta già lunga e grave per tutti.

PRESIDENTE. Il Presidente non può che aggiungere i suoi voti a quelli del deputato Pisanelli.

L'ufficio di Presidenza non aveva mosso osservazioni sul numero dei deputati nel tempo in cui si cominciava la discussione degli articoli della legge sulla Corte dei conti, giacchè si sa bene che con questi calori e con tante occupazioni che hanno le varie Commissioni nominate dagli uffici della Camera è naturale che a quando a quando un qualche difetto di numero si debba verificare nell'aula della Camera. La lagnanza provenne dal deputato Pallotta, e fu per ciò che divenne necessario l'appello nominale.

ASSANTI. Domando anch'io di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Parli.

ASSANTI. Anch'io ho risposto al primo appello, quindi alcuni momenti dopo fui chiamato in una Commissione, per cui al secondo appello non mi trovava presente. Per conseguenza non credo che io debba essere compreso fra gli assenti.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani scrive:

“ Benchè in congedo, io mi farò un dovere di rispondere al di lui appello e di far ritorno alla Camera anche prima del termine della datami licenza, se prima di questo termine sarò in grado di sopportare il viaggio.

“ Quantunque non lo abbia veduto annunciato dal rendiconto ufficiale, ella avrà, spero, ricevuto a suo tempo una mia lettera con cui ringraziava la Camera del datomi congedo, e dichiarava il voto che avrei dato alla legge per l'esercizio provvisorio del bilancio.

“ Mi creda colla più rispettata stima. „

Forse al deputato Colombani non è venuto sott'occhi il resoconto ufficiale che rendeva conto di quella sua lettera a cui ora accenna; mi ricordo di averla letta io stesso alla Camera.

GROSSI ed altri. Sì! sì!

PRESIDENTE. È quindi impossibile che il resoconto ufficiale non ne abbia dato notizia.

Il deputato Saragoni scrive chiedendo gli si accordi un congedo o si accettino le sue dimissioni da deputato.

Se non c'è opposizione, s'intenderà accordato un congedo di giorni venti.

(È accordato.)

Il deputato Ranieri scrive in data del 26 corrente di essere quotidianamente intervenuto alle sedute della Camera in tutti i quindici mesi in cui è stata aperta, e di non poter oggi recarvisi per momentanea indisposizione, onde supplica di non esser segnato fra i mancanti.

Il deputato Zambelli scrive da Bergamo in data del 24 corrente che causa della sua assenza dalla Camera fu la necessità di recarsi sin dalla fine di giugno alle terme di San Pellegrino all'intento di temperare pertinaci incomodi renali che da sette mesi insistono molestissimi.

Il deputato Castellano ha la parola sul sunto delle petizioni.

CASTELLANO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 8573, con cui molti tra gli esercenti le rivendite dei sali e tabacchi nella città di Napoli si fanno a dimostrare i danni loro recati dalle nuove leggi relative al loro commercio, e dimandano rimedi opportuni ed efficaci per quant'altro si attiene alle recenti tariffe, alla fabbricazione dei sigari, alle qualità dei sali ed alla posizione delle loro famiglie.

Questa petizione riflettendo non solo gl'interessi di coloro che l'avanzano, ma benanche quelli della finanza dello Stato, spero che la Camera, facendo buon viso all'istanza, permetterà che sia riferita al più presto possibile.

(È decretata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la continuazione dei dibattimenti sullo schema di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

Leggo l'articolo primo:

“ È istituita la Corte dei conti del regno d'Italia. „

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

“ Art. 2. La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di

“ Un presidente;

“ Tre presidenti di sezione;

“ Dodici consiglieri;

“ Un procuratore generale;

“ Un segretario generale;

“ Venti ragionieri.

“ Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero. „

Il ministro delle finanze questa mattina ha detto che in massima accettava il progetto della Commissione, ma che si riservava di proporre qualche emendamento.

Chieggo al relatore della Commissione s'egli sappia quali siano le intenzioni del signor ministro, ora assente, per ciò che spetta l'articolo secondo.

MARTINELLI, relatore. Il signor ministro delle finanze aveva divisato di proporre alla Camera che la votazione relativa al procuratore generale fosse tenuta

sospesa finchè si fosse venuto alla votazione dell'articolo 11.

Questa è la preghiera che il signor ministro delle finanze si era riservato di fare.

PRESIDENTE. Se non c'è difficoltà, si lascerà in sospeso la discussione dell'articolo 2, e se ne parlerà all'articolo decimoprimo.

Un deputato. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Fu dichiarato di sospendere ogni deliberazione sull'articolo secondo sino a quando non venga in discussione l'articolo decimoprimo.

Ha facoltà di parlare il deputato Pessina.

PESSINA. Ho chiesto di parlare per fare una proposta che non sarebbe propriamente un emendamento, ma bensì un'aggiunta alla legge.

Dove si parla di venti ragionieri, proporrei che si aggiungesse *proragionieri*, o ragionieri sostituiti.

PRESIDENTE. Siccome di quest'articolo 2 dobbiamo ragionare in appresso, terremo allora conto dell'emendamento del deputato Pessina.

(Entra il ministro per le finanze.)

Il signor ministro aderisce a che si sospenda a parlare dell'articolo 2 fino a che saremo giunti all'articolo 11?

SELLA, ministro per le finanze. Precisamente; tanto per ciò che riflette il procuratore generale, quanto anche per ciò che riguarda l'alinea.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'articolo 3.

“ I presidenti e consiglieri della Corte sono nominati per decreto reale, a relazione del Consiglio dei ministri; col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

“ Essa è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e della Legislatura. „

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Io debbo prima di tutto rappresentare alla Camera, quantunque questo paia aver tratto alla discussione generale, la necessità a soluta di aver questa Corte dei conti, perchè la Camera non ignora come attualmente si sia per un decreto reale estesa in certo modo... *(Le conversazioni coprono la debole voce del ministro)*

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a voler fare silenzio, anche avuto riguardo a che il ministro delle finanze fu in questi giorni indisposto di salute, e quindi non può alzare di molto la voce.

SELLA, ministro per le finanze. Dunque con un decreto reale si è, in certo modo, estesa una pseudo-legge di contabilità generale a tutto il regno. Questa legge di contabilità ha ordinato degli uffizi di riscontro presso i principali uffizi di tesoreria, i quali dovrebbero dipendere dalla Corte dei conti del regno d'Italia; oltre a ciò, il giudizio di tutti i contabili, per tutto ciò che si riferisce al 1862, è totalmente anche deferito alla Corte dei conti del regno d'Italia; la vigilanza sopra la regolarità delle riscossioni è anche intieramente ad essa affidata; in guisa che questa Corte si supponeva che potesse

andare anche in funzione al principio del gennaio del 1862.

Ricorderà la Camera come il mio egregio predecessore sollecitasse assai perchè questo disegno di legge fosse votato prima del termine del 1861; ma per causa di alcuni dissidi nell'altro ramo del Parlamento non poté questa legge essere attuata prima del cominciamento del 1862.

Intanto ne derivò una condizione tale di cose veramente deplorabile. Le funzioni che la legge di contabilità affidava alla Corte dei conti del regno d'Italia, poichè questa Corte non c'era, furono affidate alla Corte di Torino, la quale evidentemente non ha alcuna specie di veste legale per assumere delle funzioni rispetto a tutto il regno. Quindi ne segue che questa Corte per certe parti agisce come Corte del regno d'Italia, come Corte estesa a tutto il regno; per altre parti le Corti locali agiscono tuttora. Così, per esempio, le deliberazioni di deposito dei pegni si fanno dalle Corti dei conti locali.

Ciò produce un certo disordine, non avendo questa Corte dei conti veste legale per essere incaricata della vigilanza sopra l'andamento della tesoreria pubblica, e per conseguenza in questo momento la vigilanza fa difetto.

Vuolsi ancora aggiungere che la Corte di Torino è istituita per le antiche provincie e per la Lombardia, o poco più, e perciò il personale di cui essa dispone corrisponde alla popolazione ed agli affari di quelle provincie, ma non corrisponde per nulla alla popolazione ed agli affari riflettenti tutto il regno d'Italia. Ne avviene quindi che vi sono degli arretrati e riesce impossibile di attendere al riscontro dei mandati, e via discorrendo.

Perciò le cose sono ridotte a tal punto che io debbo dichiarare di non poter assumere la responsabilità dell'andamento del servizio, e, se questo stato fosse per proseguire, comprenderà da queste poche parole la Camera le ragioni per cui, malgrado di tanti disegni di legge che debbono essere votati, io le chiedessi di permettermi di fare istanza acciò ella volesse accogliere con benignità la domanda di porre ad esame questo schema di legge.

La Camera comprenderà pertanto come sia conveniente nella diversità di vedute che esiste fra i due rami del Parlamento di prendere giudiziosamente una via di mezzo la quale valga a far sì che possa in questo scorcio di Sessione finalmente ottenersi l'istituzione della Corte dei conti.

Debbo dire che in questa via di conciliazione la Commissione ha già di molto progredito rispetto a certi punti. Ora la Camera mi permetterà di addentrarmi maggiormente in qualcheuno di essi.

Uno di questi punti sorge precisamente all'articolo 3.

Ricorderà la Camera che la nomina dei consiglieri e dei presidenti della Corte dei conti era stata l'altra volta dalla Camera affidata al potere esecutivo, e ricorderanno coloro degli onorevoli deputati che hanno tenuto dietro alla discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento che là invece si dava al potere esecutivo la nomina del

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

presidente e vice-presidente di Sezione; ma che poi la nomina dei consiglieri non si poteva fare che dietro il parere del presidente e del vice-presidente costituenti in certo modo una Commissione.

Ecco dunque lo stato delle cose quale era davanti alla Camera.

Da una parte la Camera attribuiva intieramente la facoltà di far questa nomina al potere esecutivo, dall'altra il Senato gli affidava la nomina dei presidenti e vice-presidenti, ma che però pei consiglieri richiedeva preventivamente il parere dei presidenti e vice-presidenti.

In questo stato di cose la Commissione ha proposto un partito intieramente diverso dai due che già i due rami del Parlamento avevano in massima adottato, poiscia si è proposto che la nomina fosse fatta dietro parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

A questo punto intenderà benissimo la Camera che la questione sollevata dalla Commissione è gravissima; è una questione nuova.

Non abbiamo precedenti che in caso di nomine dovesse intervenire il parere conforme di una Commissione parlamentare, anzi di una Commissione composta di presidenti e vice-presidenti dei due rami del Parlamento, che non può dirsi costituire una Commissione a ciò nominata dalla legge.

Io intendo le ragioni che possono aver indotto la Commissione a proporre questo partito e capirà benissimo la Camera che in questioni di nomina non c'è alcuna soddisfazione, poichè se ne contentano tre e se ne disgustano trenta. Per conseguenza non desidero che il potere esecutivo abbia a fare le nomine, che anzi sarei assai lieto di allontanare dal potere esecutivo la responsabilità e d'imporre ad altri la responsabilità del potere esecutivo.

La Commissione nel fare questa proposta ha forse avuto innanzi agli occhi l'esempio del Belgio. Ma quest'esempio non fa tanto al caso nostro; imperocchè là veramente la Corte dei conti è una specie di Commissione, la quale è di nomina diretta dalla Camera dei deputati, e dura quanto la Camera stessa; è un'emanazione della Camera stessa.

Oltre a ciò, lo Statuto del Belgio è molto diverso dal nostro. E qui nel seno stesso della Commissione sono sorti alcuni, i quali credono che l'articolo 6 dello Statuto non si possa interpretare in questa guisa, come avverrebbe qualora si adottasse questa proposta.

Del resto non voglio neppure entrare a fondo in questo argomento. Mi pare però che sia molto probabile che chi è deputato alla conservazione intera dello Statuto, cioè a che i termini ne siano affatto mantenuti, anche per ciò che riguarda le prerogative della Corona, non possa far buon viso ad una proposta di questo genere.

Quindi è che, supponendo che la Camera sia veramente desiderosa di veder spianata, per quanto si può, la via, acciò che questa Corte dei conti venga finalmente attuata, io credo che essa non avrà difficoltà di acco-

gliere l'uno o l'altro dei due partiti che sono stati adottati dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Il Ministero è indifferente ad accogliere qualunque dei due; in questa parte si rimette interamente alla Camera.

Ma credo che qui si eccita una questione gravissima, la quale fu già in questa Sessione giudicata diversamente. Epperò farei preghiera alla Commissione di non voler insistere molto nella sua proposta, e farei preghiera alla Camera di non accoglierla, mosso dal desiderio di raggiungere questo unico scopo, quello cioè della pronta istituzione di questa Corte dei conti. Or conchiuderò instando perchè la Camera, invece di accettare il partito quale è proposto all'articolo 3, voglia accogliere o il primo partito già da lei adottato, oppure quello adottato dal Senato.

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Martinelli ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, relatore. A nome della Commissione debbo dare alcune brevissime spiegazioni intorno a questa proposta.

Nella discussione del Senato fu mossa un'obiezione assai grave intorno al sistema di nomina che era stato adottato col progetto primitivo, e si cercò un temperamento affine di temperare, come parve meglio, l'arbitrio illimitato del Governo. Dopo una lunga discussione si riuscì a deliberare che la nomina dei consiglieri si facesse udendosi dal ministro i presidenti della Corte.

La Commissione dovette paragonare i due sistemi, e non ebbe punto timore di offendere lo Statuto, nè credette possibile che altri temesse di offenderlo col sistema preferito da essa.

Nel progetto del Senato ed in quello ch'è stato sostituito da noi la proposta del Ministero avrebbe avuto in qualche modo a risentire l'influenza di un esame preventivo.

L'esempio del Belgio è stato discusso nel seno della Commissione; ma è stato discusso appunto per provare che non si potrebbe con eguali ragioni storiche, politiche e costituzionali applicare fra noi. La Corte dei conti del Belgio ha avuto origine per un decreto anteriore alla stessa Costituzione, la quale coll'articolo 116 (se non erro) determina precisamente che la Corte dei conti sia nominata dalla Camera dei rappresentanti.

Colà adunque la Corte dei conti fu ordinata prima della Costituzione, fu confermata dalla Costituzione e da legge successiva. Ed il re vi fu eletto a patto che accettasse appunto la proclamata Costituzione.

Noi siamo in condizione diversa, e noi volevamo procedere col maggiore riserbo. Fatto ricordo dell'articolo 6 dello Statuto, pel quale le nomine alle cariche dello Stato sono conferite dal Re, abbiamo chiesto a noi medesimi: offendiamo forse la prerogativa regia, mentre la nomina della Corte sarebbe tuttavia proposta dai ministri e conferita dal Re?

La Commissione desiderò di rimettersi (come ora fa) al giudizio della Camera. La Commissione non credette un solo istante che la Camera potesse mettere in dubbio

certe sue prerogative in riguardo alla vigilanza ed al sindacato della pubblica amministrazione. Questa prerogativa noi tutti la conosciamo, ma, giunti al termine di questa Sessione ed incalzati dall'urgenza, non tutti crederanno che una discussione così grave ed importante si possa fare colla necessaria maturità. Siamo però convinti che in tal caso la questione di principio debba rimanere intatta.

Quando la Camera credesse di non addentrarsi in questa discussione, la Commissione è di avviso che fra i due progetti votati dalla Camera elettiva e dal Senato meriti per ora la preferenza il primo, pel quale al ministro delle finanze sarebbe dato di fare le proposte al Re dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Favorisca il deputato Martinelli di formulare la sua proposta.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Non si può certo imputare alla Camera se la legge per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia non è stata attuata nel 1862.

L'anno scorso noi ci siamo affrettati con vero spirito di conciliazione ad accettare in massima parte la proposta presentataci all'uopo dal Ministero. Se la Corte dei conti ancora non è costituita per tutto lo Stato, se ne deve dare la colpa all'altro ramo del Parlamento.

Il Senato volle immutare completamente la legge quale era stata da noi adottata, e nelle differenti disposizioni che esso cercò d'introdurvi si attenne tenacemente alle abitudini locali dell'antico regno sardo.

Non vi è un solo, o signori, tra i deputati delle provincie meridionali, il quale avendo studiata questa materia possa essere contento della organizzazione dell'attuale Corte dei conti di Torino. Essa, come magistrato costituzionale, è incompleta; ed ognuno se ne potrà convincere, ove ne esamini il meccanismo e le attribuzioni.

La Corte dei conti in un Governo rappresentativo ha il sindacato delle pubbliche finanze. Mettono capo alla medesima gli uffici di contabilità dello Stato e delle varie amministrazioni che hanno il maneggio del danaro pubblico.

Ora, siccome la Camera dei deputati è quella che sorveglianza superiormente le entrate e le spese stanziare nei bilanci, non è a maravigliare, se la vostra Commissione con una modesta iniziativa abbia voluto in qualche guisa proporre che nella scelta del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri della nuova Corte ci possa indirettamente prender parte la potestà elettiva. Il sistema logico realmente non è che quello adottato dal Belgio, e se nella fattispecie la Camera tendesse ad accettarlo, io non vedrei affatto che ella andrebbe ad offendere l'articolo 6 dello Statuto. Ma qualora non si voglia progredir tanto, parmi non commettersi atto audace coll'accettazione della proposta della Commissione.

E poichè anche in questo caso il ministro Sella fu abbastanza severo da vedervi offeso il cennato articolo 6 dello Statuto, permettetemi osservarvi che questa fiata a bene interpretarlo bisogna metterlo a riscontro dell'articolo 70, dove è dato al Parlamento di organizzare

nel modo che esso crederà più conducente l'autorità giudiziaria. Ora nessuno di voi potrà asserire che la Corte dei conti, appartenendo all'ordine giudiziario, non possa questa Camera darle, in virtù d'una legge, una nuova costituzione, determinare il modo di funzionare e le forme secondo le quali debba comporsi pel miglior servizio dello Stato.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

CRISPI. In ogni modo, o signori, la Camera non è rimasta giammai immobile dinanzi quest'arca santa dello Statuto.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

CRISPI. Non è guari tempo che avete, in occasione della legge sulle diserzioni militari, provvisoriamente ed eccezionalmente rievocato uno dei suoi articoli...

PISANELLI. Domando la parola.

CRISPI. Dunque lasciamo la questione costituzionale e non ci occupiamo a discutere se puossi o no apportare mutamento a questa parte delle istituzioni del paese. Esaminiamo l'articolo 3 del disegno di legge in discussione dal punto di vista degli interessi pratici.

Come vi dissi poco fa, per la costituzione della Corte dei conti, il sistema belga è il più logico. Quello proposto dalla vostra Commissione è un primo passo, esso si avvicina in qualche guisa a cotesto sistema e potreste senza alcun timore adottarlo. Tuttavia, se lo respingeste, il sistema che ragionevolmente gli si può sostituire è quello che dà al potere esecutivo la facoltà di scegliere i membri della Corte dei conti. Allora rientrereste puramente e semplicemente nelle disposizioni dell'articolo 6 dello Statuto, dove è detto che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. Non vorrete però, io ne son sicuro, accettare il sistema propostovi dal Senato, col quale si verrebbe a fare in perpetuo della Corte dei conti un magistrato oligarchico. Voi non avreste mai più la speranza che in questo corpo entrassero idee nuove, se coloro che lo componessero dovrebbero essi stessi indicare i loro successori.

Gli abitanti delle antiche provincie, e specialmente quei di Torino, ricorderanno come il celebre decurionato, dal quale questa città fu amministrata sino al 1848, fu tardo al progresso dei tempi per quel sistema con cui esso rinnovavasi da sè. Non vorrete nella Corte dei conti d'Italia impiantare il vizio costitutivo delle vecchie amministrazioni municipali!

Dunque io sono sicuro che la Camera vorrà respingere il sistema proposto dal Senato, e che laddove non creda accettare la proposta della Commissione, proposta di *giusto-mezzo* tra la legge belga e quelle che in questa materia sono sino al giorno d'oggi in vigore in Italia, ritornerà all'articolo 4 della legge votata da noi il 16 dicembre 1861, lasciando cioè al potere esecutivo la facoltà di scegliere i membri della Corte dei conti, il che per lo meno ha il vantaggio di far cadere sullo stesso la responsabilità di coteste nomine.

PATERNOSTRO. La conclusione dell'onorevole Crispi mi dispensa di dire molte parole sul sistema oggi proposto dalla Commissione. Pare che egli abbia voluto di-

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

fendere quel sistema come colui che, quasi certo di essere vinto, si ritira in buon ordine per avere almeno la gloria d'una felice ritirata; ed ha fatto bene.

È certo che le libertà costituzionali stanno nell'equilibrio dei poteri, nel rispetto e nella non confusione di questi poteri stessi. Ora l'articolo 6 dello Statuto a me pare chiaro. In esso è detto: " Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, „ dunque fare intervenire i presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati in queste nomine è una violazione dell'articolo 6 dello Statuto, è portare confusione nell'equilibrio dei poteri costituzionali.

Diffatti come è formulato l'articolo dicendosi: " col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, „ è chiaro che la nomina non si farebbe che da questa Commissione: ed io credo, ripeto, che sarebbe una violazione dell'articolo 6 dello Statuto, e sarebbe una confusione di poteri.

Nè vale il dire che l'articolo 70 si presta ad interpretare l'articolo 6 dello Statuto, in maniera che, trattandosi di autorità giudiziaria, trattandosi di tribunali, si potesse fare una innovazione e derogare all'articolo 6 dello Statuto. L'articolo 70 dice:

" Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. „

Ciò vuol dire che l'organico deve farsi per legge.

Ma l'onorevole Crispi sa meglio di me la differenza che passa tra l'organico e la nomina del personale.

Quando un organico è stabilito, non si può mutare se non per legge. Ma quando la legge ha mutato l'organico, è il potere esecutivo, è il Re che nominano.

Dunque non bisogna confondere l'organico e la nomina del personale. Questa differenza è chiara come la luce del giorno.

Nè mi parli l'onorevole Crispi di ciò che ha fatto la Camera in occasione della legge delle diserzioni, con la quale pare all'onorevole Crispi che la Camera abbia creato una specie di tribunale eccezionale, e che perciò abbia violato l'articolo 71 dello Statuto, ove è detto che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.

Io faccio riflettere quello che allora parmi avesse spiegato l'onorevole guardasigilli, che i giudici naturali sono quelli che la legge ha stabiliti.

Il tribunale ordinario è quello che la legge ha stabilito per il tale o tal altro imputato del tale o tal altro reato.

Quando la legge ha stabilito, per esempio, che colui il quale è complice di un disertore sarà giudicato dai tribunali militari, e che all'occasione di un reato di diserzione il potere esecutivo elevasse un tribunale qualunque straordinario, allora sì che è un distrarre dai giudici naturali, allora sì che è un violare l'articolo 71; ma quando la legge ha stabilito che il tale o tal reato il tribunale tale o tal altro, non c'è alcuna violazione dello Statuto.

Io quindi ritengo che la Camera non ha violato quell'articolo, poichè con quella legge non ha creato un tribunale eccezionale.

CIPRIANI. Alla quistione, per amor di Dio!

PATERNOSTRO. Non so chi sia e perchè mi si interrompa.

CIPRIANI. Son io.

PATERNOSTRO. Non ho il piacere di distinguerla da lontano, ma l'amore di Dio non c'entra per niente; qui c'entra la discussione della legge. Se l'onorevole collega s'impazienta perchè io rispondo ad un'osservazione fatta in sostegno della proposta della Commissione con delle osservazioni che la distruggono, io non saprei giustificare cotesta impazienza. Del resto parlo alla Camera e passo oltre.

Dicevo adunque che la Camera non ha dato l'esempio della violazione dell'articolo 71, come pareva volesse accennare l'onorevole Crispi.

Conseguentemente, se l'articolo 6 dello Statuto dà al Re il diritto di nomina, se l'articolo 70 non si presta ad un'interpretazione contraria, se la Camera non ha dato e non può dar alcun esempio di questa violazione flagrante dello Statuto, se finalmente l'articolo proposto dalla Commissione viola questa legge, io credo che la Camera deve respingerlo, e che deve entrare puramente e semplicemente nel sistema del primo progetto di legge votato, cioè a dire lasciare la responsabilità al potere esecutivo.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

SALARIS. Avevo chiesto io la parola.

PRESIDENTE. Sono iscritti i deputati Pisanelli, Castagnola, Leopardi, Allievi, Crispi e Salaris.

PISANELLI. Avevo chiesto la parola per rivolgere una osservazione all'onorevole Crispi.

Era lecito forse a lui di dire che il voto dato dalla Camera in una recente discussione avesse violato lo Statuto? Ma se a lui era lecito ciò, è debito di coloro i quali concorsero in quel voto di ridire che la sua opinione era assolutamente erronea, ed essi, essendo ora sostenuti da un voto già emesso dalla Camera, si sentono tanto più fondati a dare questa risposta.

Poichè ho la parola esporrò brevissime osservazioni sull'argomento in discussione.

Certamente l'onorevole Crispi ha rilevato con una sola parola l'inopportunità del sistema adottato dal Senato. Tutti i corpi i quali sono destinati a completarsi da loro stessi, come ne abbiamo avuto documenti penosissimi nell'Italia si racchiudono in uno spirito di conservazione e di casta che impedisce ogni miglioramento, ogni progresso, e dirò persino ogni luce. Il sistema adunque proposto dal Senato vuolsi mettere da canto.

Il sistema che ci viene proponendo la Commissione non credo che ferisca lo Statuto, perchè, quantunque per lo Statuto appartenga alla Corona il potere d'istituire i magistrati, non è men vero, ed è generalmente conosciuto da tutti i pubblicisti, che questo potere può essere con legge circondato da alcune garanzie che ne

regolano l'esercizio, e determinato da alcune condizioni in modo più conforme ai bisogni del paese. Ma però, se non per questa ragione, per un'altra che mi pare assai grave, credo di dovermi allontanare dal partito della Commissione. Se si può proporre una garanzia quando il Re viene ad esercitare il potere d'istituire magistrati, di nominare ufficiali pubblici, certo questo non si deve fare collo stabilire in tal proposito il concorso della Camera elettiva e del Senato.

Questo concorso menomerebbe grandemente la responsabilità dei ministri, che in faccia al Parlamento debb'essere ampia, piena, e debbe esser tolta ad essi l'opportunità di collocarsi sotto lo scudo de'voti del Parlamento.

Non tacerò ch'io desidererei che un fatto di tanta importanza fosse circondato da qualche garanzia, ma convergo che le condizioni in cui ci presenta questo disegno di legge, già discusso altra volta, renderebbe forse impossibile in questo punto una discussione molto ampia, molto lunga intorno alle garanzie che si potessero stimare più convenienti, e credo che la Camera, riserbandosi di provvedere su questo punto più accuratamente in altra occasione, respingendo la proposta della Commissione ed allontanandosi dal sistema adottato dal Senato, debba attenersi a quello che già altra volta sanzionò col suo voto.

CASTAGNOLA. Sorgo a sostenere il progetto attuale della Commissione, avvegnachè il medesimo mi sembra il più logico ed il più giusto, siccome spero di poter brevemente dimostrare alla Camera.

Risalendo ai principii non si può negare che dovere principalissimo del Parlamento sia quello di sorvegliare la riscossione delle imposte ed il modo con cui si fanno le spese; ma siccome il Parlamento, il quale ha da attendere a tante e molteplici opere, male potrebbe controllare il potere esecutivo in tutte le spese ed in tutte le riscossioni delle imposte, così ne viene per logica conseguenza che si crea un magistrato speciale il quale esercita queste attribuzioni. Questo magistrato è la *Corte dei conti*.

Ora, se la cosa si considera sotto questo punto di vista, tosto si rileva che la Corte dei conti in certo modo altro non è, per certi uffici, se non se un'emanazione del Parlamento, altro non fa se non se esercitare una facoltà che il Parlamento le conferisce, le delega.

Ma allora, posta questa base, sembrami, se io non erro, che sia logico corollario il voler ammettere che i due rami del Parlamento debbano concorrere altresì nella nomina dei presidenti e dei consiglieri che costituiscono questa Corte.

Invece, secondo la proposta ministeriale, vi sarebbe contraddizione in questo senso che il Governo, il quale deve essere sindacato, sarebbe egli stesso quello che nomina i suoi sindacatori.

Nè mi si parli, come diceva testè l'onorevole Pisanelli, che noi veniamo a menomare la responsabilità del Governo; perchè, a dire il vero, sembrami che invece il Governo, contribuendo in queste nomine, si possa dire

(io parlo sempre in astratto) che egli contribuisce a menomare la propria responsabilità, perchè invece la sua responsabilità verrebbe ad essere maggiore nel caso che la sua gestione fosse esaminata da presidenti, da consiglieri i quali siano sottratti alla sua nomina, ed in certo modo indipendenti da lui, che non da consiglieri i quali sieno posti sotto la ingerenza del Governo, e che dal Governo possano anche aspettare una promozione, come sono i consiglieri i quali aspirano a diventare presidenti di sezione o della Corte.

Se noi vogliamo che anzi la responsabilità ministeriale sia del tutto invulnerata ed illesa, egli è d'uopo sottrarre al potere esecutivo codesta facoltà.

Osservo di più che non si può mettere menomamente in dubbio che la Corte dei conti non sia, in certe materie, se non un organo, un ausiliario del Parlamento, ed in ispecie della Camera dei deputati.

E particolarmente questa verità la vedo scaturire limpida e chiara dall'articolo 30 del progetto della Commissione, il quale dice:

“ Art. 30. Sarà unita alla deliberazione suddetta e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

“ Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

“ Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

“ Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro. „

E tutto questo perchè naturalmente in ultima analisi il pronunziare un giudizio definitivo sui conti spetta al Parlamento; ma il Parlamento non potrebbe disimpegnarsi in quest'ardua bisogna se non fosse aiutato da un corpo che si occupa specialmente ed anzi esclusivamente di conti.

Dunque voi vedete, signori, che specialmente all'articolo 30 si spiega come la Corte dei conti non sia che un'ausiliaria di questo Parlamento, al quale spetta, secondo i principii costituzionali, il dovere di controllare l'operato del Ministero.

Se non che si fa un'obbiezione citando l'articolo 6 dello Statuto e si propone la questione costituzionale.

Esso dice: “ Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato. „

Come volete voi che invece di essere questa nomina fatta dal Re venga fatta da una Commissione composta delle due Presidenze delle Camere?

Ma io osservo, o signori, che questo raziocinio che si fa non è solido, chi nega la facoltà al Re di fare le nomine in questione?

Non si dice mica che la nomina di questi presidenti e consiglieri debba essere fatta dalla Commissione composta delle due Presidenze delle Camere, poichè naturalmente la nomina spetta al Re; che facciamo noi? Noi non facciamo che vincolare la facoltà reale; il Re

nomina, ma perchè possa nominare bisogna che vi sia il conforme parere della Commissione composta delle due Presidenze delle Camere, e non è nuovo questo caso.

Naturalmente il Re nomina a tutte le cariche, ma non per questo è padrone di nominare assolutamente chi vuole; vediamo anzi che il potere esecutivo in molti casi è frenato dalla legge, come, per esempio, per la nomina dei giudici, a riguardo dei quali si richiedono determinati anni di esercizio nel foro o nella magistratura; vi è un freno per gli ufficiali di mare, dei quali nessuno può essere nominato ad un grado superiore ove non abbia per determinati anni vacato in un grado inferiore; vi è per i professori, perchè il Re non potrebbe farebbe fare una nomina di un professore se non tra persone che fossero dichiarate idonee a tale ufficio.

Quindi io credo che, ove si voglia intendere l'articolo che si discute in questo senso, che il Re debba nominare i presidenti e i consiglieri tra le persone che saranno indicate da questa Commissione, naturalmente noi non faremo che porre in armonia questa disposizione di legge con altre leggi consimili.

Naturalmente non si deve intendere l'articolo nel senso che il Re sia addirittura costretto a nominare quei tali che la Commissione gli avrà proposti. Se il Re rifiutasse di nominarli, la Commissione dovrebbe naturalmente proporre altri, ma esso non potrà mai nominare se non che quelli che riportino il voto favorevole della Commissione.

Per questi motivi dichiaro che voterò in senso della proposta della Giunta, ammettendo tutt'al più che, se mai questa proposta sembrasse troppo assoluta, la si possa modificare nel senso che la Commissione, invece di proporre un individuo solo, debba per esempio proporre una terna sulla quale spetti al Re di fare la scelta.

LEOPARDI. Dopo il discorso dell'onorevole Castagnola mi restano poche cose a dire.

Io non so veramente comprendere come l'articolo proposto dalla Commissione scemerebbe la responsabilità dei ministri.

La Corte dei conti esiste appunto per realizzare questa responsabilità in tutto ciò che concerne l'amministrazione del pubblico danaro, non per coprirla.

Io poi non comprendo affatto come si accetterebbe la limitazione alla prerogativa della Corona che si propone dal Senato, la quale è maggiore di quella che propone la Commissione, perchè questa non dice che la Commissione parlamentare debba proporre essa stessa i consiglieri, dice solamente che deve dare un parere conforme sulla scelta di essi.

A me pare che la limitazione proposta dal Senato sia maggiore anche sotto quest'aspetto, perchè secondo essa la prerogativa della Corona si sottomette all'avviso di impiegati, mentre la limitazione che la vostra Commissione propone è semplicemente uno sguardo alla persona che il Ministero vuole sottoporre alla nomina del Re. E certamente una Commissione parlamentare vale almeno per dignità quanto la Commissione della Corte dei conti, che sarebbe invitata a dare il suo avviso.

Per me io non veggio ragione alcuna a respingere il progetto della Commissione, e rimango fermo nel suo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io non debbo che rispondere poche parole ai miei oppositori.

Non ho detto e non ho mai potuto immaginare che il Parlamento riformando qualche articolo dello Statuto o facendo qualche legge che lo interpreti in un modo anzichè in altro, arrecchi per ciò una violazione alla legge fondamentale.

Lo Statuto, come dissi poco fa, è stato in vari casi ed in varie occasioni riformato, e la Camera che conosce la storia del nostro paese non avrà dimenticato come gli articoli 1 e 77 dello stesso siano stati di buon'ora modificati in guisa che tutti hanno dovuto esserne grati al suo autore.

Ad ogni modo sapete qual è la regola vera dello Statuto che non si può mutar giammai? È quella che concerne la forma secondo la quale debbono farsi le leggi.

Dopo che fu promulgata la Costituzione non ci è legge che possa esistere senza il consenso dei tre poteri. Questa è la base angolare dello Statuto. Ma per tutto quello che si riferisce allo sviluppo dei principii che sono in genere nel nostro patto sociale, o che da esso non sono vietati, i tre poteri hanno pienissima autorità di formularli apportando sempre ai medesimi principii quei mutamenti che sono un progresso per la libertà.

Lo Statuto Albertino non ha fatto se non che portare in Italia la teoria dell'onnipotenza parlamentare britannica. In effetto voi troverete che questo Statuto che ci regge e che fu copiato dalla Carta francese del 1830 non ha un articolo il quale preveda la revisione della Costituzione. E ne sapete il motivo? Perchè la riforma della Costituzione può farsi dai tre poteri tutte le volte che se ne senta il bisogno nei modi ordinari stabiliti per la formazione delle leggi. L'autore dello Statuto volle preferire in proposito il metodo sperimentale o inglese al metodo razionale adottato in Francia. Ma lasciamo questo incidente, sul quale non voglio ulteriormente estendermi, ed andiamo alla questione che ci occupa.

L'onorevole deputato Castagnola e l'onorevole deputato Leopardi vi hanno dimostrato come l'articolo 3 del disegno di legge della Commissione non toglie al Re la facoltà di nominare i consiglieri, i presidenti ed i vicepresidenti della Corte dei conti. Questa facoltà rimane nel capo dello Stato, dandogli unicamente per limite quello di chiedere per coteste nomine il parere di una Commissione parlamentare.

Ma seppure in tale senso non fosse stato redatto, o signori, cotesto articolo 3, credete voi che veramente non si possa in alcun modo recar mutamento in quest'occasione all'articolo 69 dello Statuto? Credete voi che i giudici assolutamente debbano nominarsi direttamente dal Re? Ebbene, o signori, se volete un esempio del contrario, io lo troverò nell'antico Parlamento subalpino, che certo non poteva, meno del Parlamento italiano, rispettare la Costituzione.

Nel 1849 fu proposto alle Camere subalpine, e fu adottato che i giudici di commercio dovessero eleggersi dai commercianti, riserbando unicamente il Re la conferma di quelle nomine.

Il sistema propostovi dalla vostra Commissione non è così ardito perchè meriti gli attacchi dei quali è stato fatto segno.

Mi si diceva che nell'articolo 70 dello Statuto si allude all'organico e non alla costituzione dell'autorità giudiziaria. Quando fu detto che si può derogare all'organizzazione giudiziaria in forza di legge, non s'intese se non che del modo secondo il quale l'autorità giudiziaria deve essere riordinata. Il Parlamento, in conseguenza di ciò, mentre può stabilire i gradi nei quali la giurisdizione deve esercitarsi, può nello stesso tempo anche determinare la composizione dei tribunali e le nomine dei componenti gli stessi.

Ad ogni modo vi dissi che in questa materia io non vedo che due sistemi eminentemente logici: il belga e quello seguito nel dicembre ultimo da questa Camera.

Io insisto perchè la proposta della Commissione sia adottata; ma qualora la Camera sia d'opposto avviso chiedo che si lasci completamente al potere esecutivo di nominare i membri della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pica.

PICA. Io sono meravigliato che l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha presentato alla Camera il progetto adottato dal Senato senza muovere nessuna difficoltà intorno alla disposizione dell'articolo 3 dal Senato stesso adottato, e per effetto del quale il Consiglio dei ministri non è libero di nominare i consiglieri della Corte dei conti, i quali dovevano essere scelti da una Commissione e dai presidenti della Corte stessa dei conti, attualmente trovi grandissima difficoltà a che a questa Commissione ne sia sostituita un'altra composta delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Se l'onorevole ministro non credeva che l'articolo 6 dello Statuto fosse in alcun modo violato da quell'ingerenza che in queste nomine avrebbe presa la Corte dei conti, io non so comprendere come egli possa trovar violazione nell'intervento che attualmente vi prenderebbe una Commissione composta di membri del Senato e della Camera dei deputati.

Dirò, signori, che tanto il Senato quanto la Commissione di questa Camera nell'adottare l'articolo 3 si sono preoccupati di una ragione gravissima, quella, cioè, che le nomine della Corte dei conti non possono esser demandate a quel Ministero medesimo che da questa Corte dei conti debbe essere sindacato.

Quale è l'ufficio dato alla Corte dei conti? È quello di esaminare tutti i conti, e specialmente quelli dei ministri; quindi il Senato ha creduto che non si poteva affidare liberamente al Ministero la nomina dei consiglieri di questa suprema magistratura, e volle introdurre il concorso di elementi che fossero dal Ministero indipendenti; questa fu la principal cagione della proposta del Senato, e questo pare il movente del progetto della vostra Commissione.

Nè a me fa impressione alcuna l'obiezione, più ingegnosa che solida, tratta dall'articolo 6 dello Statuto, perchè è verissimo che il Re nomina a tutte le cariche; ma questa prerogativa si esercita al pari delle altre sotto la responsabilità del ministro che propone le nomine e contrassegna i corrispettivi decreti reali. Non si viola dunque in modo alcuno la prerogativa reale quando si riforma il diritto di proposta ministeriale. Si farebbe in questo caso quello che già con altre leggi organiche si è stabilito, limitando l'arbitrio ministeriale con determinare delle condizioni di età, di capacità, di concorso e di anzianità necessarie per ottenere una carica.

La prerogativa della Corona non si pensò mai che fosse offesa da queste limitazioni, poichè rimane sempre vero che la nomina è fatta dal Re, e che qualunque carica si esercita sempre in nome del Re; non temiamo dunque di offenderlo noi stabilendo una garanzia d'indipendenza della Corte dei conti.

Ad ogni modo io proporrei che, a togliere ogni difficoltà, eliminare ogni dubbio di costituzionalità nell'articolo del quale ci occupiamo, si sopprimesse una sola parola. Nel progetto è detto: "col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati", basterebbe dire: "sentito il parere di una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati"; poichè la formazione di questa Commissione e il parere che venisse a dare sarebbe certo una garanzia sufficiente, ed il Governo, senza essere assolutamente astretto ad uniformarsi al parere di una sì imponente Commissione, non potrebbe troppo leggermente discostarsene senza gravissime ragioni.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Pica si era meravigliato come io accettassi l'articolo qual era stato proposto dal Senato, e poi facessi men benigno viso a quella proposta della Commissione, quando appunto nella proposta del Senato si diceva che per la nomina dei consiglieri dovevansi sentire i presidenti della Corte e nella proposta della Commissione è stabilito che si debbano sentire i presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera.

Per verità, a prima giunta, io mi era meravigliato che l'onorevole Pica si meravigliasse; ma poi alla fine del suo discorso ho inteso perfettamente l'equivoco. Io faceva una differenza enorme tra l'articolo proposto dal Senato e quello proposto dalla Commissione, precisamente per quella parola *conforme*, di cui l'onorevole Pica proponeva la soppressione. In un caso il ministro doveva vedere chi credeva atto ad adempiere a quest'ufficio di consigliere della Corte dei conti, poi doveva sentire i presidenti di questa Corte, e ciò fatto, il Ministero sarebbe stato perfettamente libero di adottare o no il parere di questa Commissione.

In ciò io non veggio nessuna violazione dello Statuto e noi abbiamo esempi in questo senso a bizzeffe; cos per la nomina dei professori bisogna sentire il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e così in

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

molti altri casi. Ma la questione è ben diversa allorché si tratta di un parere *conforme*, perchè, in questo caso, il ministro debbe formularne una proposta...

DE CESARE. Domando le parola.

SELLA, ministro per le finanze.... poi sottoporre questa proposta ad una Commissione come quella che è qui indicata, di modo che tra il Ministero ed il Re viene ad interpersi una Commissione, e questo costituisce un fatto interamente nuovo nella nostra amministrazione. Se si toglie la parola *conforme*, le mie obiezioni cessano interamente; ma come deputato, io non potrei accettare che quando il ministro venisse a sottoporre la sua proposta ai presidenti e vice-presidenti del Parlamento, rimanesse libero poi di seguire o no il loro avviso. (*Bene!*) Come deputato non potrei accettare una tale proposta: evidentemente i presidenti ed i vice-presidenti del Parlamento sono rivestiti d'una tal dignità che, o non si sentono, o, se si sentono, bisogna fare quello che dicono. (*Segni d'approvazione*)

Ora io credo che in questo sistema non possiamo entrare stante i termini dello Statuto, che ci onoriamo (non spiaccia all'onorevole Crispi) di considerare veramente come arca santa, e che non crediamo derogato in nulla, neanche nell'articolo 1; sono i clericali che talvolta gridano violato quell'articolo; ma io non avrei potuto credere che l'onorevole Crispi venisse a far simile appunto al Governo italiano.....

CRISPI. Oh! appunto; ho detto: con gioia.

SELLA, ministro per le finanze. Quanto all'articolo 77 è cosa già trita e ritrita che vi derogò lo stesso potere sovrano che aveva dettato lo Statuto, quando era ancora investito di quei pieni poteri coi quali aveva potuto dare lo Statuto stesso, per conseguenza deve considerarsene come un'appendice la disposizione con cui si modificò la bandiera e la coccarda nazionale.

Noi dunque ci consideriamo veramente in dovere di tener lo Statuto come arca santa e di non derogarvi mai; quindi per questa parte la questione ha un'importanza maggiore di quel che potesse sembrare, trattandosi di stabilire un fatto nuovo, che, cioè, tra il Ministero responsabile e il Re abbia ad ammettersi l'interposizione d'una Commissione parlamentare: questa è una novità che non mi pare conforme nè allo spirito, nè alla lettera dello Statuto.

Del resto io dirò in proposito la mia opinione.

Non ho voluto finora entrare in materia perchè credeva che questa questione non si sarebbe agitata, ma dappoichè altri la pose in campo, stimo necessario che si mettano in chiaro le cose.

Io capisco il sistema del Belgio; l'onorevole Crispi lo ha detto: quello è perfettamente logico. La Camera cui specialmente compete l'ufficio di amministrare il pubblico danaro, essa stessa (non i presidenti o i vice-presidenti soli) controlla quest'amministrazione della pubblica pecunia per mezzo di una Commissione.

I presidenti delle Camere (me lo perdoni l'onorevole nostro presidente) sono persone scelte per dirigere le discussioni, ma non sono la Commissione del bilancio, e

si può essere attissimo a dirigere i dibattimenti d'una Assemblea e non essere atto a giudicare in materia di contabilità.

Io capirei per conseguenza che la Camera, come nel Belgio, sceglieste essa una specie di Commissione, la quale facesse presso il Ministero il riscontro di tutte le spese. Resterebbe solo a vedere se un tal sistema sia possibile secondo le nostre istituzioni; o almeno se al momento in cui siamo si possa improvvisare; ma, ripeto, esso è perfettamente logico.

Ma per la nomina di questi consiglieri e presidenti vuolsi avere la conoscenza del personale, e per conseguenza la scelta vorrebbe essere fatta dalla Camera propriamente, non solo con facoltà di veto, come sarebbe qui, ma proprio sotto l'aspetto di una nomina diretta ad una funzione essenzialmente amministrativa; invece, il sottoporre questa nomina al parere di una Commissione come questa, mi pare che in verità sia un affidare a questi presidenti e vice-presidenti del Parlamento un singolare ufficio: Sarà politico, sarà un ufficio amministrativo? Come andranno a riconoscere come siano abili tutte queste persone, come andranno ad esaminare la loro attitudine? Per verità io non so vedere la ragione di una disposizione come questa.

Si è obbietato: badate che qui si tratta di nominare delle persone che debbono specialmente fare il riscontro ai ministri, quindi esse debbono essere indipendenti dal Ministero.

Prima di tutto notate che questi funzionari, appena nominati, sono inamovibili, sono onninamente indipendenti dal Ministero che li ha nominati, per conseguenza hanno tutte le guarentigie d'indipendenza che sono considerabili.

Del resto vediamo, per esempio, che i membri del Senato sono pure nominati dal Re sulla proposta del Ministero, nè vi sarà chi neghi che l'ufficio di senatore sia ben più elevato di quello di membro della Corte dei conti, dappoichè il Senato non ha soltanto il diritto di fare il riscontro alle spese del Ministero, ma pur quello di votare le leggi.

Spingendo adunque un po' più avanti questo ragionamento, bisognerebbe venire, come nel Belgio, ad un Senato elettivo. Questa è una questione propria di Costituzione, di assetto del paese. Noi non siamo nella via in cui è il Belgio. Là si è in una via perfettamente logica. Là si ha un Senato elettivo ed una Corte dei conti elettiva. Notate bene, questa elezione dura finchè dura la Camera. Si scelgono persone di fiducia per il riscontro ai ministri, e finchè dura essa Camera, durano in carica queste persone hanno la sua fiducia; ma viene un altro Parlamento, o questi nomina altre persone.

Quindi, lo ripeto, lasciando stare tutte queste considerazioni, vorrei che la Camera veramente si penetrasse della necessità in cui si è di avere una Corte dei conti, vorrei che si penetrasse dell'osservazione con tanta assennatezza fatta dall'onorevole Pisanelli, di vedere cioè se al punto in cui siamo non convenga tornare semplicemente alla prima proposta già stata votata dalla Ca-

mera. Io faccio riflettere che la Camera ha già votato una volta senza obiezione alcuna sopra questa materia; credo quindi di non essere indiscreto pregando la Camera di voler tornare alla sua prima deliberazione, e dal momento che la proposta adottata dal Senato è stata appuntata, io non ho alcuna difficoltà d'abbandonarla e di limitarmi ad unirmi alla proposta dell'onorevole Pisanelli, tanto più che mi parve che il relatore stesso nelle circostanze attuali non respingesse assolutamente l'idea di ritornare alla proposta primitiva della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Berteza ha facoltà di parlare.

BERTEZA. Io volevo presentare alla Camera alcune osservazioni nel senso stesso in cui furono fatte quelle dell'onorevole ministro delle finanze, e sono lieto di essere stato da lui preceduto perchè egli le ha svolte meglio assai di quello che l'avrei potuto fare io; tuttavia vorrei aggiungere una considerazione, ed è questa.

Trovo che dal sistema proposto per la nomina della Commissione di cui si tratta essa sarebbe posta in una condizione singolare ove venisse il caso che fosse sciolta la Camera. Stabilendo che la Commissione rimane in ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature, potrebbe verificarsi il caso in cui la medesima venisse a trovarsi in parte esautorata.

Mi spiego. I membri del Senato che concorrerebbero a comporre questa Commissione, avendo un'autorità permanente, potrebbero trovarsi in concorso con membri della Commissione medesima, i quali, dato lo scioglimento della Camera, sarebbero senza autorità.

Io pongo in dubbio che la Camera possa nominare una Commissione permanente nel senso che commissari da essa Camera eletti abbiano tuttavia un'autorità anche quando, in virtù della prerogativa della Corona, la Camera venisse sciolta. Credo quindi che i presidenti e vice-presidenti che si trovassero in questa condizione non avrebbero più quella forza grandissima che emana solo allorché l'autorità loro viene per diretta e costante emanazione dal potere legislativo che l'ha accordata. Aggiungo che quest'osservazione concorre ad appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Crispi, che sia di preferenza lasciata al potere esecutivo la nomina del presidente e dei consiglieri della Corte dei conti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Un momento; vediamo lo stato della questione.

Pare che riguardo all'articolo 3 la proposta del ministro sarebbe di dire:

“ I presidenti e i consiglieri della Corte sono nominati con decreto reale, a proposta del ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. „

Riguardo all'articolo 4 il ministro proporrebbe di dire:

“ I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per decreto

reale col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

“ La Commissione è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature. „

Sarebbe questo l'emendamento del signor ministro?

Voci. No! no! Non si può accettare!

PRESIDENTE. Potranno votar contro, ma io debbo domandare quali sono le proposte del signor ministro, ed egli risponderà.

SELLA, ministro per le finanze. Cominciamo a redigere l'articolo 3.

PRESIDENTE. S'intende che i due articoli debbono essere votati separatamente, ma ad ogni modo era bene accennare prima il tenore delle modificazioni proposte a questi due articoli che si legano.

SELLA, ministro per le finanze. L'articolo 3 sarebbe concepito in questi termini:

“ I presidenti della Corte, i presidenti delle Sezioni ed i consiglieri saranno nominati per decreto reale a proposta del ministro per le finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. „

Questo sarebbe l'articolo 3. In quanto all'articolo 4, se il signor presidente aderisce, si sospenderà.

PRESIDENTE. Sì! sì! Ora anzi si stralcia una parte dell'articolo 3 per portarla all'articolo 4.

Leggo dunque l'articolo 3:

“ I presidenti della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale a proposta del ministro per le finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. „

Chi intende approvare quest'articolo, sorga.

LEOPARDI. Perdoni, non è un articolo, è un emendamento.

PRESIDENTE. È un emendamento che forma un articolo o, per meglio dire, è un articolo emendato.

(L'articolo è approvato.)

Leggo ora l'articolo 4 quale fu proposto per emendamento dal ministro per le finanze:

“ I presidenti ed i consiglieri della Corte non potranno essere rivocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale e col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

“ La Commissione è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature. „

BERTEZA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per completare quest'articolo.

Io vorrei proporre che, oltre i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, intervenissero anche i presidenti del Consiglio di Stato. La Commissione aveva tolti i presidenti di quel Consiglio perchè voleva che questa Commissione fosse emanazione del Parlamento, come quello che vota le spese. . .

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO

DE CESARE. Signor presidente, domando la parola.

PRESIDENTE. Ella è iscritto ed avrà la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Quando la Commissione mi fece l'onore di chiamarmi nel suo seno trovai che il motivo per cui ella aveva tolto il Consiglio di Stato era perfettamente giusto, e per conseguenza mi vi arrendevo. Ma questo era sempre subordinato alla condizione che fosse stato votato l'articolo 3 quale era stato proposto: ma ora che questa Commissione di presidenti non fa più altro ufficio che quello di giuri, non veggo ragione per cui debbano essere esclusi i presidenti del Consiglio di Stato, i quali possono portare nel seno di questa Commissione nozioni amministrative, nozioni di fatto. Per conseguenza io credo che la Commissione stessa, la quale ammette il Consiglio di Stato allorché si tratta dell'appello, vorrà ammetterlo anche qui.

Una seconda aggiunta avrei ancora a proporre, ed è di inserire un'alinea, il quale venne già adottato da questa Camera e dal Senato, e sarebbe il seguente:

“ Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte e dal Governo. „

La ragione per cui io proporrei quest'aggiunta sarebbe questa, che, ove taluno dei consiglieri mancasse in certo modo al suo ufficio, non sia soltanto il Governo quello il quale possa fare i passi necessari per la sua destituzione, ma la Corte stessa abbia il mezzo di poter convocare questa Commissione. Questa è una guarentigia per la Corte stessa, e quindi spero che la Commissione vorrà accettare anche questa aggiunta.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare parla sopra queste proposte del ministro?

DE CESARE. Parlo contro di esse.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTEA. Mi perdoni, signor presidente, io aveva chiesta la parola prima. . .

PRESIDENTE. Ella ha finito di parlare che non è molto, ed erano iscritti ancora dopo di lei i deputati De Cesare, Zanolini ed altri. Ella poi chiese nuovamente la parola, e fu notato, quindi l'avrà al suo turno.

BERTEA. Ma mi permetta. . .

PRESIDENTE. (Con forza) La parola spetta al deputato De Cesare.

DE CESARE. Una volta che, sulle eccellenti considerazioni del ministro per le finanze è stata giustamente eliminata la Commissione dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati, parmi sia d'uopo di procedere con un sistema uniforme. Non ammetto adunque, nè credo utile questo *giurì* composto dei presidenti stessi pella rimozione dei consiglieri della Corte dei conti. La Corte dei conti, come la costituisce il progetto, è una Corte sovrana ed inamovibile, ha perciò tutte le guarentigie possibili.

Io domando in che guisa un ministro può attentare ai diritti di questa Corte o all'impiego dei singoli membri di essa. (Mormorio)

Io mi oppongo al *giurì* che vuole istituire il ministro, imperocchè non parmi sia nemmeno della dignità dei

due poteri così del Senato come della Camera dei deputati l'accingersi ad esaminare se il ministro debba o no destituire un consigliere; se deve collocare o no a riposo uno di questi funzionari. Sarà sempre un voto consultativo nè più, nè meno.

Una voce. È un voto deliberativo.

DE CESARE. Se è un voto deliberativo, si avrà allora una parte del potere esecutivo delegato ai presidenti e vice-presidenti delle due Camere; e quando voi avrete delegato ad essi una parte del potere esecutivo per rimuovere, io non so più vedere un ragionevole motivo perchè debbasi loro rifiutare la stessa parte di potere per creare i consiglieri.

Se adunque non si volle concedere la facoltà di creare io chiedo che non s'accordi quella di rimuovere e mettere a riposo.

Pertanto non stimo che sia giusto l'ammettere ed approvare questa disposizione di legge.

SELLA, ministro per le finanze. Evidentemente possono presentarsi dei casi in cui, per esempio, un consigliere debba essere collocato a riposo: non accadrà forse mai che un funzionario d'un grado così elevato debba essere destituito, ma può succedere che una persona per età avanzata non possa più attendere alle sue funzioni e debba essere collocato a riposo.

D'altra parte dichiarare quei consiglieri inamovibili precisamente perchè debbono essere onninamente indipendenti dal potere esclusivo è un argomento che ha il suo valore. Il Ministero dovrà pensare quali siano i meriti di una persona prima di portarla là, ma una volta fatta la nomina tanto pel caso di collocazione a riposo, come per quello poco probabile di destituzione, come si procederà?

DE CESARE. C'è il mezzo.

PRESIDENTE. Non interrompa.

DE CESARE. Fissate l'età. Quando è giunto a settantacinque anni. . .

PRESIDENTE. Non interrompa. Lasci continuare l'oratore.

SELLA, ministro per le finanze. Come si procede, per esempio, pei professori? Veggo che i professori non possono essere tolti dal loro posto senza un giudizio del Consiglio superiore.

Credo che anche pei giudici il simile avvenga. Per conseguenza qui si tratta di comporre un vero giurì, al quale è bene che siano chiamate le più alte dignità dello Stato, appunto perchè si tratta di un potere giudiziario che deve fare il controllo al Ministero.

Quindi è bene che contenga i presidenti del Parlamento, ed anche quello del Consiglio di Stato, che è il potere amministrativo più elevato.

ZANOLINI. Io aveva domandato la parola solo per non lasciare senza risposta una proposizione dell'onorevole Paternostro, il quale ha detto che la Commissione ha receduto dalla disposizione da essa introdotta nell'articolo 3, ed ha fatto una onorevole o disonorevole ritirata.

PATERNOSTRO. Domando la parola per un fatto personale.

ZANOLINI. Fatto è che in questa quistione molto grave la Commissione è stata di pareri diversi. Una piccola maggioranza ha creduto di dover mantenere il principio che è stato stabilito nel progetto della Commissione, ed ha creduto che non fosse in verun modo lesa la dignità, nè la prerogativa reale. Essa non recede, si rimette alla Camera.

Quanto al Consiglio di Stato, noi non crediamo in nessun modo che sia necessario ch'esso intervenga nella Commissione, almeno quanto alla revoca.

Ammettiamo che possa essere la Commissione composta delle Presidenze della Camera e del Senato per esaminare i casi della destituzione, ma mi pare che in nessun modo possa aver luogo in detta Commissione il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Paternostro per un fatto personale.

PATERNOSTRO. Io debbo dichiarare che forse mi sarò male spiegato.

Io rispondeva all'onorevole Crispi con un argomento che io metteva avanti per dimostrare come l'onorevole Crispi difendeva debolmente la sua tesi. Ecco tutto. Del resto io faccio omaggio alla rispettabilità ed alla dottrina della Commissione, e dichiaro di non aver voluto menomamente far allusione a cosa alcuna che potesse offenderne la suscettibilità.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Sulla questione testè sollevata io mi dichiaro d'avviso della Commissione.

Trovo destituite di solido fondamento le obiezioni dell'onorevole De Cesare. Invero sarebbe illusoria la garanzia della inamovibilità laddove fosse dato al potere esecutivo rivocare o mettere a riposo un membro della Corte dei conti, e sono certo che l'onorevole preopinante non accontentirebbe che ciò avesse luogo.

Egli accennò alla possibilità di stabilire un limite di età, trascorso il quale solamente un membro della Corte dei conti potesse essere collocato a riposo. Ma per avventura non si arrestò il suo pensiero sopra un'altra ipotesi, che sarà, se si vuole, rarissima; ma al certo non è impossibile, quella cioè in cui accadano tali fatti pei quali un provvedimento disciplinare sarebbe indispensabile acciò la regolarità del servizio o la dignità del corpo non ne soffrissero.

Poichè nella medesima Corte suprema di cassazione vi è la possibilità di veder rivotati o sospesi i membri di quell'eminente collegio, rivestito al certo della prerogativa dell'inamovibilità, ma ciò in modo che nessuna influenza possa esercitare il potere esecutivo, e sia quindi attuato in tutta la sua ampiezza il concetto dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, io non vedrei perchè anche per un membro della Corte dei conti, membro certamente inamovibile, quando concorressero cagioni altrettanto gravi, non fosse dalla relativa legge organica stabilito quale autorità debba conoscere della sus-

sistenza di tali cagioni, per poter appunto autorizzare, permettere quella revoca o quell'altro provvedimento disciplinare che senza tale autorizzazione sarebbe al potere esecutivo interdetto.

Io credo che basti rammentare le disposizioni degli articoli 108, 109, 110 della legge sull'ordinamento giudiziario, nei quali è precisamente scritto che si fa luogo alla rivocazione di un giudice inamovibile, e vi si può far luogo anche senza riserva di diritto alla pensione in certi casi che ivi sono indicati, ed uno di questi è se il magistrato abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio impartitogli dalla legge o dai regolamenti fatti per l'esecuzione di essa; se diede prove di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromessa la propria riputazione o la dignità del corpo a cui appartiene.

Vede l'onorevole De Cesare che non si tratta già qui di fatti, pei quali potrebbe farsi luogo ad un vero giudizio penale; ma tuttavia sarebbero fatti di tal gravità, i quali non consentirebbero che per l'interpretazione troppo eccessiva e rigorosa del concetto dell'inamovibilità non si potesse ricorrere ad alcun provvedimento.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario è disposto che non si possa questa rivocazione o dispensa da ulteriore servizio pronunciare con decreto reale, se non previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite. Ecco dunque ordinata una garanzia, la quale ben corrisponde all'altra più o meno analoga, che nel presente progetto di legge si trova introdotta nel sistema della Commissione.

Si vuole che il potere esecutivo non possa altrimenti collocare a riposo, nè allontanare in qualsiasi altro modo dalla Corte dei conti coloro che ne sono membri, se non previa una specie di giudizio disciplinare, perciò un conforme parere sulla necessità e convenienza di un provvedimento di tale sorta; il quale parere emanar dovrebbe dalla Commissione formata nel modo indicato da quest'articolo.

Conseguentemente, senza aggiungere altre parole, io sono disposto a votare l'articolo come si propone dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Confesso che non so capacitarmi dell'incarico che si vuole affidare agli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento in questa materia. Io intenderei fino ad un certo punto che si ammettesse il fatto per il Senato, poichè i suoi membri sono permanenti. Ma osservo che all'articolo 43 dello Statuto è detto che il presidente, i vice-presidenti ed i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati al principio di ogni Sessione per tutta la sua durata.

Ciò posto, sarebbe assai strano che un articolo di una legge particolare venisse a conservare la qualità di presidenti e di vice-presidenti a quei deputati che, finita la Sessione, non ne sarebbero più investiti, e io non capisco che si dica che questa è cosa provvisoria. No, uno è presidente o non lo è; dal momento che non lo è più,

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO

non può esercitare alcuna delle attribuzioni che gli sono affidate come presidente.

Fo d'altronde osservare alla Camera che credo non abbiamo alcun precedente di questo genere. Infatti, abbenchè noi abbiamo udito dei sostenitori abbastanza vivaci di questo sistema, nessuno ha potuto recare un esempio, per cui nel nostro paese la Presidenza della Camera dei deputati sia stata incaricata d'uno di questi uffici. La Presidenza non è incaricata d'altro ufficio che di dirigere i dibattimenti della Camera. Quando la Camera non è riunita, la Presidenza non esiste, non ha nessuna funzione. Io credo perciò che sia un cattivo precedente da stabilirsi, quello d'affidare al presidente della Camera dei deputati qualunque funzione che esca da quelle che gli sono attribuite dallo Statuto, cioè di dirigere i dibattimenti dell'Assemblea.

Mi pare che si possa cercare altrove la guarentigia, la quale è richiesta per l'inamovibilità dei consiglieri della Corte dei conti. Diffatti, signori, perchè non si darebbero a questi magistrati le medesime guarentigie disciplinari che si danno a tutti gli altri? Io non so perchè, per esempio, non potrebbe essere affidato alla Corte di cassazione anche il determinare le ragioni disciplinari per cui questi magistrati potessero essere eliminati dal loro posto. Non credo che possa il posto ierarchico occupato dai magistrati della Corte dei conti soffrire menomamente disdoro dall'essere sottoposti a un giudizio disciplinare per parte della Corte di cassazione. Di più io credo che siccome la Corte di cassazione è essa medesima il magistrato il più rispettato e il più indipendente e dal Governo e da ogni considerazione politica, egli sia il più atto in questa materia. Perciò, mentre non mi posso accostare al sistema accettato dall'onorevole ministro, io crederei che fosse opportuno di tutelare la inamovibilità dei consiglieri della Corte dei conti mediante che la loro rimozione o disposizione al riposo non possa avvenire che dietro un giudizio, se si tratta di deliberazioni disciplinari, e dietro un parere della Corte di cassazione, se si tratta di porre al riposo quei magistrati.

Se la Camera volesse che il Parlamento assolutamente avesse un'azione diretta in questa materia, potrebbe tutto al più ammettere che ciò avvenisse per mezzo del Senato, ma non posso intendere come la Presidenza della Camera elettiva potesse essere incaricata di questo ufficio.

BERTEA. Se io domandai con qualche insistenza la parola, il che mi valse l'osservazione dell'onorevole presidente che io accettò sempre di buon grado, egli è perchè alloraquando egli aveva data lettura dell'articolo 3, aveva in pari tempo pronunciato, per così dire, il tenore dell'articolo 4, ed io vedendo che si doveva necessariamente ritornare sulla questione già da me sollevata, mi era, in occasione della discussione stessa dell'articolo 3, riservata la parola, e quindi credevo in buona fede di avere la precedenza su quelli che la domandarono solo quando venne in discussione l'articolo 4.

Fatta questa breve digressione, io osserverò come l'egregio marchese Alfieri abbia svolto precisamente il concetto che io avevo appena accennato in occasione dell'articolo 3; per quanto io sia tenero quanti altri mai dell'autorità del Parlamento, tuttavia non credo che nel caso concreto possa mettersi in attuazione la facoltà di sindacato che gli verrebbe data dall'articolo 4 del progetto di legge in discussione.

Ho già detto che sia da porsi in dubbio se la Camera abbia autorità di nominare Commissioni permanenti la cui giurisdizione continui ad esercitarsi nell'intervallo tra una Legislatura e l'altra.

Trascorso questo tempo, coloro che ebbero l'onore di essere rivestiti del carattere di deputato sono presunti non avere più la confidenza degli elettori, non avere più quell'aureola d'autorità che è indispensabile affinché possano fungere le funzioni loro imposte dal proprio mandato. E questo lo dico tanto maggiormente pel caso che avesse luogo lo scioglimento della Camera, perchè allora nascerebbe una presunzione maggiore che questi deputati non rappresentassero più la nazione, e sarebbe assurdo che essi continuassero ancora in quelle funzioni che riceverebbero da una Camera che per autorità del potere reale sia stata sciolta.

Io dico adunque: od i presidenti e vice-presidenti della Camera, nell'intervallo tra una Legislatura e l'altra, si vorrebbe rappresentassero ancora l'autorità della Camera, e ciò è assurdo, perchè essi non hanno più autorità di sorta; od essi rappresenterebbero semplici cittadini, ed in questo caso trovo incongruo che loro si voglia attribuire l'autorità di un sindacato, sul potere esecutivo; e dico autorità di sindacato perchè la cosa non istà precisamente nei termini nei quali la pose l'onorevole ministro delle finanze, che cioè questa Commissione debba compiere le funzioni di un giuri; ma dovendo questa Commissione dare il suo *avviso conforme* nei casi in cui sia luogo a rinvocazione, vuol dire che è posto interamente nelle mani della Commissione composta, come prescrive il progetto di legge, la sorte di coloro della cui rinvocazione per avventura si tratti.

Dico dunque, che la Camera non può ciò fare, perchè impingerebbe nelle prerogative reali, verrebbe a dare attribuzioni continuative per un'epoca sulla quale essa non può riverberare la propria autorità.

Io quindi, a meno che mi si proponga un mezzo termine conciliativo, insisto nella proposta già da me fatta che si coordini l'articolo 4° col 3°, si dichiari cioè che la rinvocazione non potrà aver luogo se non dietro proposta del ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio dei ministri.

MACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, relatore. La Commissione deve pregare gli onorevoli proponenti di riflettere che la Corte dei conti ha una guarentigia d'inamovibilità nei suoi rapporti col potere esecutivo, affinchè possa liberamente esercitare le funzioni che le vengono in certo modo de-

legate dal Parlamento. Si potrebbe supporre che una Corte dei conti, creduta rigorosa e severa, non garbasse molto a qualche Ministero, e si potrebbe supporre che la rimozione di uno o di più consiglieri derivasse da sentimento di rancore.

Che cosa dispone la legge? Dispone che un consigliere della Corte dei conti non possa venir rimosso senza il parere conforme di una Commissione che rappresenti il Parlamento.

A chi si deve rendere conto della pubblica amministrazione? Al Parlamento.

Dunque è il Parlamento che ha diritto di assicurarsi che l'indipendenza e l'inamovibilità della Corte dei conti sieno garantite nei rapporti di essa col potere esecutivo.

Ma siccome questa inamovibilità potrebbe essere demeritata, si dispone che il caso sia fatto conoscere ad una Commissione del Parlamento, cioè ad una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti delle due Camere.

Si è detto essere questa una novità senza esempio. Ma davvero che di somiglianti Commissioni si hanno esempi nelle leggi del debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti e della Cassa ecclesiastica. La Commissione ora proposta sarebbe istituita secondo il progetto precedente già votato, ed anche secondo il progetto del Senato.

Ecco la novità della quale hanno parlato gli onorevoli preopinanti come se veramente si trattasse di una cosa nuova.

Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature cessano i titoli e le funzioni di presidente e vice-presidente. È verissimo; ma la legge conferisce ad essi un mandato che si eserciterà da essi in quella circostanza non già per virtù della loro carica precedente, ma per virtù della delegazione che hanno a termini della legge ricevuta.

Io debbo poi, a nome della Commissione, dichiarare che, mentre accettiamo gli altri emendamenti proposti dall'onorevole ministro per le finanze, non siamo disposti ad accogliere quello che si riferisce al Consiglio di Stato. Semplicissima ne è la ragione.

Perchè si ricorre ad una Commissione del Parlamento? Per garantire l'inamovibilità della Corte dei conti nei suoi rapporti col potere esecutivo, e sta bene. Ma da quale ragione sarebbe giustificato l'intervento del Consiglio di Stato? Si tratta forse di qualche questione amministrativa? Ci può essere una questione, o, per meglio dire, ci può essere un demerito od un fatto pel quale convenga rimuovere dal suo ufficio un presidente od un consigliere della Corte dei conti. Il giudicarne, ed anzi il darne parere conforme, è cosa quanto delicata altrettanto semplice.

Dirò di più che, mentre la Corte dei conti è una magistratura indipendente e inamovibile, sarebbe troppo disdicevole il subordinarla in certa guisa ad un Consiglio di Stato amovibile e governativo. Il chiamarlo a giudicare di una magistratura suprema ci è sembrato

molto grave, ed è per ciò che noi abbiamo creduto che nella Commissione del Parlamento non debba essere rappresentato il Consiglio di Stato.

Dirò inoltre (e questo serve a nostra giustificazione) che la Commissione avrebbe voluto fare un lavoro il meno imperfetto possibile. Ma tutti sanno che non si possono ad un tratto coordinare tutti i rami della pubblica amministrazione, per quanto sieno collegati fra loro. Noi abbiamo dovuto, a cagione di esempio, nell'articolo 42 del nostro progetto conservare una ingerenza del Consiglio di Stato per giudizi di Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti. Ma abbiamo ancora manifestato per quale necessità l'abbiamo conservata, e pregherò la Camera a leggere, quando saremo giunti a quell'articolo, la pagina 58 del nostro rapporto, nel quale si danno le opportune spiegazioni a questo riguardo.

Noi abbiamo accettato quella ingerenza, perchè non abbiamo potuto farne a meno. Avremmo forse potuto appigliarci alla Corte di cassazione. Ma quale è la Corte di cassazione del regno d'Italia? In questo stato di cose bisogna adattarsi a qualche temperamento. Nel caso dell'articolo 42 la proposta è giustificata dalla necessità. Ma nel caso dell'articolo che ora si discute, non si tratta di un temperamento, ma di un principio, e noi per tale rispetto e per interna convinzione abbiamo tolto il Consiglio di Stato dalla Commissione del Parlamento.

Ho già detto che una Corte dei conti indipendente ed inamovibile non doveva essere sottoposta ad un giudizio di un Consiglio amovibile e governativo.

Dopo queste spiegazioni io non abuserò della indulgenza della Camera, la quale renderà piena giustizia al pensiero ed all'operato della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io voterò contro la proposizione presentata dall'onorevole ministro, e siccome l'onorevole Mancini ed io ci siamo posti d'accordo nel presentare altra proposizione, che speriamo che la Camera accetti, io cedo a lui la parola.

PRESIDENTE. Parli il deputato Mancini in luogo del deputato Paternostro.

MANCINI. Vedendo i dubbi elevati intorno alla proposta, la quale attribuirebbe una ingerenza ai membri della Presidenza delle Camere legislative nel caso contemplato dall'articolo 4 del progetto di legge; e considerato altresì che un voto della Camera ha mostrato ora poca disposizione ad ammettere quest'ingerenza nella nomina dei membri della stessa Corte dei conti, io proporrei in senso subordinato al rigettamento della proposta originaria della Commissione, l'altro seguente emendamento, in parte desumendolo dal primitivo progetto già approvato da questa Camera in dicembre scorso:

“ Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio. ”

Nel progetto attuale questa dichiarazione, forse per-

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

chè reputata superflua, era scomparsa; a me pare che non sia inutile del tutto il ristabilirla.

Continuerà l'articolo:

“ Essi non potranno essere rievocati o allontanati in qualunque modo dal servizio se non per decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite, nei casi e modi contemplati negli articoli 108 e 113. . .

SELLA, ministro per le finanze. Ma qual Corte? Questo è il nodo della questione. È impossibile.

MANCINI. . . della legge sull'ordinamento giudiziario del 23 novembre 1859. „

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta, non omettendo la designazione o scelta della Corte di cassazione.

Io credo, o signori, che possiamo considerare, senza lesione dei principii, la Corte di cassazione come la suprema custode delle garanzie che tutelano l'indipendenza dell'intero ordine giudiziario e dell'inamovibilità di tutti i magistrati. Essa infatti può colla sua declaratoria autorizzare la dispensa dal servizio e la revoca fin anco d'uno o più de'suoi stessi membri.

È noto che nel Belgio la Corte dei conti direttamente dipende dalla Corte di cassazione, alla quale si ricorre per le decisioni della Corte dei conti in caso di violazioni di legge. Presso di noi la Corte dei conti è Corte sovrana, ma siccome il numero de'suoi membri è troppo limitato, non mi parrebbe perciò che fosse sufficientemente guarentita nel pronunziare sulla sorte di uno dei suoi componenti dalla preponderanza dello spirito di corpo e da quell'influenza che talvolta alcuni dei membri di un collegio non molto numeroso riescono ad acquistare nel seno del collegio medesimo.

A me pare che la Corte di cassazione a classi unite racchiuda tutti gli elementi per conseguire questa garanzia in modo serio ed efficace; e tanto più perchè negli articoli testè citati della legge sull'ordinamento giudiziario trovansi designati i casi speciali nei quali si può fare luogo alla revoca, alla dispensa dal servizio od al collocamento a riposo; e negli articoli medesimi è anche stabilita una specie di procedura relativa; e mi parrebbe strano che non ve ne fosse alcuna determinata nella legge che discutiamo, non essendo in verità ammissibile che un membro della Corte dei conti si vedesse rievocato o dispensato dal servizio senza essere almeno udito ed ammesso alla propria difesa. Se dunque si approvasse l'articolo come si legge nel progetto, tutti vedrebbero la necessità d'aggiungere alcuni altri articoli per instabilire una procedura più o meno conforme a quella che si trova determinata dalla legge dell'ordinamento giudiziario.

Pertanto sembrami che s'introdurrebbe una grande uniformità nelle istituzioni destinate a guarentire l'inamovibilità e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, se tutta quanta questa potestà si concentrasse unicamente nella Corte di cassazione. Oso anzi dire che questa garanzia sarebbe più seria di quella che si trova proposta

nel progetto della Commissione e nell'emendamento del signor ministro.

Ognun sa che i ministri non possono governare senza avere propizia la maggioranza della Camera. Laonde il ministro, il quale ha per sè la maggioranza dell'una e dell'altra Camera, riesce più facilmente a convincere la Presidenza di ciascuna delle Assemblee della necessità d'allontanare o rievocare un qualche membro della Corte dei conti; ma tornerebbe impossibile l'esercizio d'una simile influenza sopra la Corte di cassazione con l'unione delle classi.

Rimane unicamente il dubbio quale delle diverse Corti di cassazione che abbiamo in Italia potrebbe essere scelta. Io per verità sceglierei, se non altro per economia di tempo e di spese, la più vicina tra le Corti di cassazione alla sede della Corte dei conti.

Quando nella capitale d'Italia vi sarà una Corte dei conti e una Corte di cassazione cesserà ogni difficoltà; ma finchè quest'avvenimento felice da noi sospirato non giunga, sarebbe strano obbligare un membro della Corte dei conti a fare un viaggio a Firenze od a Napoli per presentare la propria giustificazione, anzichè mandarlo alla Corte di cassazione la più vicina.

Senz'aggiungere altro, ripeto che non intendo escludere la proposta primitiva, poichè sono disposto a votarla: solo in modo subordinato, anzichè lasciare al potere esecutivo con violazione manifesta di tutti i principii la facoltà d'allontanare a suo libero talento un membro della Corte dei conti, ovvero, anzichè lasciar sussistere difficoltà e pericoli per la regolarità del servizio nei casi in cui sia indispensabile un provvedimento disciplinare o di altra natura, proporrei come altro emendamento il seguente novello articolo, che rileggo corretto:

“ Il presidente della Corte, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio. Essi non potranno essere rievocati od altrimenti allontanati dal servizio se non per decreto reale, previa declaratoria conforme delle classi unite della Corte di cassazione la più vicina alla sede della Corte dei conti, nei casi e modi determinati dagli articoli 107 a 114 della legge sull'ordinamento giudiziario del 23 novembre 1859. „

ALFIERI. Domanda la parola per una questione di ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Dirò unicamente che l'emendamento stato proposto dall'onorevole Mancini, essendo perfettamente conforme al mio concetto di deferire la presente questione alla competenza della Corte di cassazione, io mi associo all'emendamento stesso, e ritiro il mio.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA, ministro per le finanze. Comincerò colle parole colle quali conchiudeva testè l'onorevole Mancini, dicendo che mi associerei alla sua proposta piuttosto che lasciare al potere esecutivo la facoltà di destituire o collocare a riposo i membri della Corte dei conti, impe-

rocchè non possa assolutamente ammettersi che questi rispetto al medesimo non siano assolutamente inamovibili.

Venendo ora all'emendamento stato proposto dall'onorevole Mancini, io faccio osservare che qui si tratta di una legge sulla quale i due rami del Parlamento hanno già recato il loro giudizio. Quindi, senz'altro si dimostri l'impossibilità di adottare le norme già adottate in modo conforme ad essi, non bisogna seguire altro sistema.

Ora qui evidentemente lo schema di cui si tratta, quale fu votato dal Senato del regno e da questa Camera, come diceva l'onorevole Martinelli (ed era la legge che già precedentemente regolava la Corte dei conti nelle antiche provincie e nella Lombardia), soddisfa precisamente allo scopo a cui si mira, cioè di creare un giuri indipendente dal potere esecutivo.

E qui mi permetterà la Commissione che io persista nella mia opinione che l'aggiungimento di alcuni membri del Consiglio di Stato lascia tuttavia questa Commissione perfettamente indipendente, imperciocchè essi sono ivi in grande minoranza, ed oltre a questo esercitano funzioni di giurati, delle quali non debbono dar conto a nessuno. Ma vi è una difficoltà abbastanza grave che si eleva contro alla proposta dell'onorevole Mancini, difficoltà che egli non ha avvertita, ed è il non esserci unità di cassazione in tutto lo Stato.

A me pare che non sia cosa conveniente il sottomettere ad una Corte di cassazione locale il giudizio sopra i membri della Corte dei conti che sarà la prima magistratura che si estenderà in modo uniforme sopra tutto il regno.

Per conseguenza vedendo non impossibile, ma bensì possibilissimo, e dirò di più assai agevole che la Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Parlamento quale esiste nella legge attuale, e quale fu già votata dalla Camera, e quindi dal Senato, possa bene procedere e dare tutte le necessarie guarentigie d'indipendenza, io pregherei la Camera di voler ammettere siffatta proposta, ed in pari tempo mi permetterei di pregare l'onorevole Mancini a considerare se non convenga per avventura di ritirare il suo emendamento in vista della considerazione che sul medesimo ho dianzi sottoposta alla Camera.

MANCINI. Faccio osservare all'onorevole ministro che nella proposta da lui difesa non è del tutto evitato quell'inconveniente che egli ravvisa nel mio emendamento.

Quando egli dice di voler far intervenire il presidente del Consiglio di Stato in quella tale Commissione che rappresenta una specie di giuri, mi permetterà che io gli domandi di qual Consiglio di Stato intenda parlare, se intende parlare del Consiglio di Stato che esiste ancora in Toscana, di quello che, salvo la differenza di nome, funziona in Napoli, oppure di quello che in certa guisa esiste a Parma; essendo certo che un Consiglio di Stato il quale abbia attribuzioni sopra tutto il regno, e sia riconosciuto tale per legge, non si può dire che vi sia ve-

ramente. Si tratta dunque di scegliere il presidente del Consiglio di Stato che siede in Torino, e quindi parmi che l'obbiezione sussista nel modo stesso.

Del resto prego l'onorevole ministro di rammentare come io abbia dichiarato che la mia è semplicemente una proposta subordinata, perciò sarebbe inutile di ritirarla. Io domando che sia messo ai voti prima l'emendamento proposto dal ministro, quindi se il medesimo è accolto, il mio non ha più bisogno di essere votato. Nella sola ipotesi che la proposta del ministro venisse respinta dalla Camera, io mi permetterei di domandare che da ultimo si ponesse anche ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torrigiani per una mozione d'ordine.

TORRIGIANI. L'onorevole Mancini vorrebbe messe ai voti le due proposte, prima quella dell'onorevole ministro delle finanze, e poi la sua quando la prima non sia adottata. Io chieggo invece che prima di tutto sia messa ai voti la proposta della Commissione della Camera, vale a dire, che nell'articolo ove è ricordata la Commissione come era composta all'articolo 3 sia posta precisamente questa che deve servire di giuri per giudicare i membri della Corte dei conti.

Io mi permetto di far notare alla Camera l'elevatezza del grado che hanno i membri della Corte dei conti, la quale elevatezza parmi incompatibile colla proposta dell'onorevole Mancini.

SELLA, ministro per le finanze. Vorrei far notare all'onorevole deputato Torrigiani che la Commissione ed io siamo d'accordo.

TORRIGIANI. Anche riguardo al presidente del Consiglio di Stato?

SELLA, ministro per le finanze. Colla sola differenza che io dopo le parole: *dei presidenti del Senato e della Camera dei deputati*, aggiungerei: *e del Consiglio di Stato*. Ecco il solo punto in cui siamo in disaccordo.

TORRIGIANI. Ed è precisamente per questo disaccordo che io desidero che fosse messa ai voti prima la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Su ciò non v'ha dubbio. Il ministro fa un emendamento al progetto della Commissione. La Commissione poi fa un sotto-emendamento, secondo il quale i *presidenti del Consiglio di Stato* non farebbero parte della Commissione proposta dall'articolo quarto.

Ora debbo porre ai voti questo sotto-emendamento.

Chi intende che della Commissione proposta nell'articolo quarto non debbano far parte i presidenti del Consiglio di Stato, sorga.

(Il sotto-emendamento è approvato.)

Avverto che il deputato Pica ha proposto anch'egli un sotto-emendamento, il quale consisterebbe nel sostituire alle parole: *col parere conforme d'una Commissione*, le parole: *udito il parere di una Commissione*.

SELLA, ministro per le finanze. Non posso accettare.

PRESIDENTE. Questo sotto-emendamento fu poc'anzi combattuto e dal ministro e dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO

Leggo l'articolo:

“ I presidenti ed i consiglieri della Corte non potranno essere rivocati, nè collocati d'ufficio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per decreto reale, col parere conforme d'una Commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

“ La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni e della Legislatura.

“ Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo. „

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

“ Art. 5. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e de'suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte medesima. „

Avverto che invece delle parole: *Corte medesima*, dovranno leggersi le parole: *della Corte a sezioni riunite*.

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

“ Art. 6. I presidenti e consiglieri della Corte sono pari negli stipendi a quelli della Corte di cassazione.

“ Il procuratore generale è pari per grado e stipendio ai consiglieri.

“ Per gl'impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. „

SELLA, *ministro per le finanze*. Innanzi tutto pregherei il presidente di voler tenere in sospenso l'alinea che si riferisce al procuratore generale; in secondo luogo poi farò osservare che l'ultimo alinea di quest'articolo dice che agl'impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. Ora queste parlano di capi di divisione, di segretari generali e simili, ma non di ragionieri e di segretari generali che non siano segretari generali di Ministeri; quindi è necessario definire la posizione di questi funzionari con un'alinea che mi permetterei di proporre in questi termini:

“ Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. „

Quanto all'equiparazione del segretario generale della Corte dei conti ai segretari generali dei Ministeri, non occorre che io spenda molte parole per dimostrarne l'opportunità; quanto ai ragionieri evidentemente essi sono funzionari di un ordine più elevato che i capi di divisione. Ora nell'amministrazione centrale si hanno gli ispettori generali, i quali hanno bensì uno stipendio uguale a quello dei capi di divisione, ma sono considerati come di ordine più elevato.

Queste sono le ragioni per le quali proporrei questo alinea, ed io ho fiducia che la Camera non avrà difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Giacchè dobbiamo sospendere la discussione di questo articolo per quanto riguarda il pro-

curatore generale, credo opportuno che la si sospenda sull'articolo intero, anche perchè il deputato Pessina ha proposto un sotto-emendamento relativo ai *prorogionieri*, dei quali si dovrebbe tener conto e nell'articolo 2 che abbiamo dianzi sospeso, ed in questo articolo 6.

SELLA, *ministro per le finanze*. Dacchè ho la parola, dirò che l'emendamento sarebbe questo:

“ Il segretario generale ed i ragionieri della Corte sono pareggiati in grado e stipendio ai segretari generali ed agli ispettori generali dei Ministeri. „

Direi quindi:

“ Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. „

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 6 è sospeso.

“ Art. 7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

“ Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno. „

(È approvato.)

“ Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti.

“ Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero di nove votanti.

“ La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

“ Nel caso di parità prevale quello del presidente. „

PISANELLI e CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pisanelli.

PISANELLI. Se per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero di cinque votanti, non s'intende come si possa supporre il caso di parità.

Supponendo poi anche che si potesse verificare questo caso, io non vorrei fare rivivere, come si fa coll'ultimo alinea di questo articolo, un domma già vieto, del quale tutte le nuove legislazioni si vedono spogliate.

Infatti nell'ordinamento giudiziario, prescrivendosi il numero dei votanti, che sono tre presso il tribunale e cinque presso la Corte d'appello, è provveduto che, mancando uno dei giudici, si supplisca con altro magistrato chiamato da un'altra sezione. Però nella magistratura ordinaria non accade mai che si dia prevalenza al voto del presidente, il quale per le sue funzioni stesse già ha un'autorità preponderante e che potrebbe divenire eccessiva, qualora si concedesse a lui un voto doppio, contrastando al vero ed al più regolare andamento delle giurisdizioni.

Per conseguenza io credo che quest'ultimo alinea si debba sopprimere.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Vi rinuncio, avendomi l'onorevole Pisanelli prevenuto nell'osservazione che intendevo presentare.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli propone la soppressione dell'ultimo alinea di quest'articolo, il quale dice:

“ Nel caso di parità prevale quello del presidente. „

SELLA, *ministro per le finanze*. E se c'è parità?

PISANELLI. E com'è possibile se il numero dei votanti dev'essere di cinque!

SELLA, ministro per le finanze. Ma questi sono numeri minimi, potrebbero essere sei o otto; il caso di parità può dunque verificarsi, ed è bene prevederlo.

PESSINA. Si potrebbe adottare il sistema che è comunemente seguito in molti casi di deliberazioni collegiali, cioè che il numero dei votanti debba essere dispari; e fermato ciò si potrebbe stabilire che per le deliberazioni di ciascuna sezione sia necessario il numero di cinque, per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite sia necessario il numero di nove votanti. Così si eliminerebbe la necessità di dare un doppio voto al presidente, ed anche l'altra di dover ricorrere ad un supplente, il quale dovrebbe previamente esaminar l'affare, il che ritarderebbe la deliberazione.

SELLA, ministro per le finanze. Io proporrei un temperamento, cioè che in caso di parità il consigliere meno anziano si astenga, perchè in caso di parità non possono essere meno di sei votanti o al più di otto, essendo nove in totale; in tal caso si asterrà il membro meno anziano.

PISANELLI. Si dirà dunque che quando vi fosse un numero pari, si asterrà dalla votazione il minore d'età.

PESSINA. Ma se nella parità il meno anziano si deve astenere, vi ha sempre un altro voto già manifestato.

MANCINI. Il partito proposto dal signor ministro delle finanze mi pare assai ragionevole ed ha molti precedenti conformi in casi somiglianti. Siccome la legge esige di necessità il numero di cinque o di nove, vogliasi considerare che la parità non potrà mai avere per effetto di diminuire il collegio giudicante al disotto di questo numero. Quando adunque supponiamo invece qualche membro in più, cioè sei o dieci, che cosa faremo? Obbligando il meno anziano ad astenersi dal prender parte al voto, semprechè non sia egli il relatore, ritorniamo al numero di cinque o nove membri, che è numero minimo ma legale, stabilito a norma della legge.

Quindi io proporrei questa modificazione nel senso del concetto del signor ministro, cioè di sostituire alle parole: *in caso di parità prevale quello del presidente*, coteste altre: *il consigliere meno anziano si asterrà dal votare*.

PRESIDENTE. Il deputato Pessina fece un'osservazione a questo proposito, dicendo che allora si manifesterebbe il voto del meno anziano.

PESSINA. Se si dicesse: *nel caso di parità di numero di votanti*, allora sta bene; ma se si dice: *parità di voti*, v'ha questo inconveniente.

PRESIDENTE. Nel caso che il numero degli intervenuti sia pari, il consigliere meno anziano si asterrà dal votare. (*Sì! sì! Ai voti!*)

SELLA, ministro per le finanze. Bisogna dire: *il votante meno anziano*, perchè votano i ragionieri.

CASTAGNOLA. Crederei conveniente di decidere questa questione quando sarà sciolta quella dei ragionieri, la quale è ancora riservata per questi motivi.

I ragionieri, se non erro, secondo il progetto della Commissione, sono coloro i quali fanno le relazioni

delle pratiche alla Corte dei conti. Ma se i ragionieri venissero ad essere soppressi, naturalmente allora dovrebbero essere i consiglieri quelli che farebbero queste relazioni. Nel caso dunque che vi fosse parità di voti, e che colui che fosse escluso fosse il meno anziano, secondo i principii che generalmente si adottano, non converrebbe escluderlo, perchè il relatore, colui che ha studiato la questione, è sempre il meglio informato. Quindi bisognerebbe aggiungere all'emendamento Pessina e Pisanelli un sotto-emendamento, e riformare l'alinea nella seguente guisa:

“ Si asterrà dal votare il consigliere meno anziano, a meno che non sia egli il relatore. ”

PESSINA. La prima formola da me proposta eviterebbe pure di impigliarci nella questione dei ragionieri.

La ripeto:

“ Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario un numero dispari di votanti, non minore di cinque.

“ Per le deliberazioni delle Corti riunite è necessario un numero dispari di votanti, non minore di nove.

“ La Corte e le sezioni delibereranno a maggioranza assoluta di voti. ”

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Io volevo notare quello che ha benissimo osservato l'onorevole Pessina.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Quella formola non è ammissibile. Quando si dice che è necessario il numero dispari di voti, con questo non si viene assolutamente ad escludere che possa e debba aver voto colui che fosse in eccedenza. (*Rumori*) Mi pare che ciò non corrisponda al concetto dell'onorevole deputato Pessina.

Qui si dice che è necessario un numero dispari non minore di cinque, e non maggiore di nove, ma ci può anche essere il decimo. . .

Una voce. Si astiene.

SANGUINETTI. Si astiene, lo capisco; ma in forza di quell'articolo gli altri membri diranno: non vogliamo che voi prendiate parte nel giudizio. È appunto quello che si deve esprimere nell'articolo.

Mi pare che la formola letta dal presidente della Camera rispondeva meglio al concetto; se non piace, si formoli in altro modo, ma non dobbiamo precipitare la votazione e adottare una formola che non risponda al concetto; piuttosto si rimandi alla Commissione perchè meglio esamini e proponga.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. L'onorevole Sanguinetti sa che nei collegi molte volte avviene che vi sia un numero di votanti maggiore a quello richiesto dalla legge, e al momento della votazione si astengono coloro che sono i meno anziani. Questo è di regola generale, e così farà la Corte dei conti come tutti gli altri collegi.

SANGUINETTI. Ma bisogna dirlo.

Voci. Non è necessario. È di diritto comune.

SELLA, ministro per le finanze. Per togliere ogni

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

dubbio all'onorevole Sanguinetti, lo pregherò di gettare gli occhi sulle disposizioni generali transitorie ove è detto che la Corte stessa determinerà le forme che essa dovrà seguire; dunque in quel regolamento si potrà risolvere la quistione, ma io credo che la formola proposta dall'onorevole Pessina stia benissimo.

DE CESARE. Io credo che la difficoltà presentata dall'onorevole Castagnola non è sciolta; se il relatore è un ragioniere ed ha il processo in mano, come volete voi che non voti? Mi pare anzi che il suo voto sarà quello che rischiarerà la quistione. Dunque è necessario attendere che sia prima risolta la quistione dei ragionieri.

SELLA, ministro per le finanze. Avrei già dovuto rispondere all'obbiezione dell'onorevole Castagnola, ma lo farò ora.

Nessuno, mi pare, ha mosso difficoltà quanto ai ragionieri; il Ministero li ha accettati appunto per mettersi nella via di conciliazione, dal momento che la Camera li aveva compresi nel suo progetto.

Il Senato, è vero, li aveva tolti; ma come il Ministero ha pregato la Camera di ammettere altre innovazioni fatte dal Senato al suo primo schema, nello scopo di conciliazione, crede di dover accettare i ragionieri. Quindi, sebbene non si sia votato l'articolo, mi pare sia lecito credere che la Camera li abbia implicitamente ammessi.

Venendo alla questione testè sollevata dall'onorevole De Cesare mi pare sia questa una materia che meglio potrà spiegarsi nel regolamento che dovrà fare la Corte dei conti, per cui riceve espressamente l'autorità dal citato articolo 49 di questa stessa legge. È evidente che chi riferisce debba discutere e votare; anzi convengo anch'io coll'onorevole De Cesare che questo è il voto più illuminato, per conseguenza non credo che l'onorevole Pessina abbia avuto in mente di escludere questo voto, ma è semplicemente perchè vi debba essere un numero dispari di votanti; perchè non avvenga il caso di parità di voti.

PRESIDENTE. Pongo ai voto l'articolo 8, così concepito:

“ Art. 8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

“ Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

“ La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. „

(È approvato.)

“ Art. 9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

“ Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

“ Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. „

(È approvato.)

TITOLO II. DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

— Art. 10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

“ Fa il riscontro delle spese dello Stato;

“ Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

“ Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

“ Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

“ Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi. „

(È approvato.)

Ora siamo all'articolo 11, nel quale la questione viene a riferirsi eziandio all'articolo 2 ed all'articolo 6.

La parola prima spetta al ministro dell'interno per la presentazione di un progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare un progetto di legge, già approvato dal Senato, per la convalidazione del decreto reale 11 agosto 1861, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA CORTE DEI CONTI.

PRESIDENTE. “ Art. 11. La Corte liquida le pensioni, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. „

SELLA, ministro per le finanze. Io sono ben lungi dal respingere il sistema proposto dalla Commissione per la liquidazione delle pensioni.

Non è mio intendimento di addentrarmi ora in tale materia, solo stimo mio debito di sottoporre alla Camera alcune considerazioni che varranno a persuaderla che non converrebbe ora votare quest'articolo.

Infatti, qualora esso venisse ora ammesso, ci troveremmo in una posizione imbarazzante. Tale articolo suppone che vi sia diritto vero, assoluto alle pensioni; ora, in alcune parti dello Stato questo diritto non è per niente statuito dalle leggi, ed infatti si sono rifiutate molte pensioni, specialmente dai Governi dittatoriali e prodittatoriali, e in ispecial modo nelle provincie napoletane. So che furono negate parecchie pensioni ad agenti di giustizia, a poliziotti e che so io.

NISCO. Chiedo di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Naturalmente quando questo articolo fosse approvato, essi ricorrerebbero alla Corte dei conti, domandando la liquidazione della pensione che loro fu negata dai passati Governi.

PANATTONI, GIACCHI e DE CESARE. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*. Oltre a ciò occorrono a mio parere, le disposizioni transitorie: evidentemente questo articolo 11 non è sufficiente per fare la legge delle pensioni.

La Camera sa come io abbia promesso di presentare al riaprirsi della Sessione un progetto di legge sopra questo importantissimo ed oggi screziatissimo argomento delle pensioni; quindi la prego di permettere che esso sia portato davanti a lei nel tempo che ho testè indicato.

Egli è chiaro che io non fo che una questione di opportunità e non intendo d'intaccare il sistema proposto dalla Commissione.

MARTINELLI, *relatore*. La Commissione ha discusso a lungo questo argomento. Essa avrebbe desiderato di mantenere intatta la questione e di rimandarla al tempo in cui si discuterà la legge sulle pensioni. Ma dirò francamente che considerazioni d'ordine pubblico e considerazioni di giustizia e di umanità (debbo aggiungere anche questa parola) hanno indotto la Commissione a troncare qualunque indugio. Con ciò la Commissione ha creduto rendere un servizio agli stessi ministri ed al pubblico. Oggi l'argomento delle pensioni è un martello pei Ministeri, è un martello per la Corte dei conti, è un martello per quei disgraziati, i quali hanno bisogno di vivere, hanno diritto che la loro pensione, senza ritardo, sia liquidata, e non possono persuadersi di ciò di cui noi siamo troppo persuasi, delle complicazioni e delle difficoltà che tuttora si oppongono all'andamento ordinato e normale delle cose.

Noi in sostanza non rechiamo una grande modificazione; e non dirò nemmeno che rechiamo un grande miglioramento quale si ha diritto di attendere. Un tale miglioramento si potrà conseguire quando colle altre regole amministrative sia accompagnata anche una legge uniforme sulle pensioni. Intanto facciamo qualche bene, facciamo il bene possibile e lo facciamo senza alcun dubbio colla nostra proposta.

La legge del 1859 ordinava che la Corte dei conti registrasse i decreti delle pensioni, ma pochi giorni dopo si riconobbe la necessità d'ordinare con un decreto che le liquidazioni delle pensioni si facessero da una Commissione la quale risiedeva e risiede presso la Corte dei conti. Oggi quali sono le operazioni che si fanno? Si studiano i titoli delle pensioni nei Ministeri, lo studio di quei titoli non è facile in mezzo a tanta confusione, a tanta varietà di leggi e di regolamenti. Quando si è fatto il primo studio e si è perduto un tempo più o meno lungo, si mandano i progetti delle pensioni alla Corte dei conti, la quale ha una Commissione composta d'uomini esperti nelle diverse legislazioni, i quali fanno un secondo studio. Indi il Ministero fa il decreto e lo tra-

smette alla Corte dei conti perchè lo registri. La Corte dei conti può non approvarlo, ed ecco la necessità di fare un altro decreto con nuova perdita di tempo.

Supponiamo che un tale, ottenuta la pensione, si creda leso, ed ecco la necessità di ricorrere in prima ed ultima istanza al Consiglio di Stato. Quindi nuove lungaggini che producono effetti penosi e che fanno morimorare contro l'amministrazione centrale, senz'chè questa possa cozzare contro la natura delle cose.

Ciò posto (noi abbiamo detto), fa d'uopo procedere francamente; noi non trasformiamo nulla, ma cerchiamo di porre una norma determinata, generale e sicura, conciliando la possibile semplicità colla rigorosa giustizia. Invece che i ministri debbono fare studi e progetti, quando nella Corte dei conti vi è una Commissione incaricata di rifarli, il ministro non avrà più ad occuparsene. Così si procederà più speditamente, quando, fatta la liquidazione, alcuno si credesse leso, ricorrerebbe al giudizio contenzioso della Corte medesima.

Noi non potevamo certamente condurre a compimento tutto il sistema, il quale si collega per la parte del diritto alla vigente legislazione; ma confidiamo di aprire una larga via perchè si proceda innanzi.

In quanto alla liquidazione amministrativa la Corte dei conti, avendo uffici distaccati di riscontro e di revisione, potrà col mezzo di essi agevolare la raccolta delle notizie e dei documenti, potrà agevolare quegli atti pei quali specialmente persone idiote o disagiate hanno bisogno di una particolare assistenza e sollecitudine.

Nell'ordine giuridico si farà ricorso alla Corte, la quale avrà il suo regolamento di procedura, come avrà un regolamento amministrativo per gli atti amministrativi. Quindi essa potrà provvedere a questi interessi che si collegano coi bisogni e coll'ordine della pubblica amministrazione e coi riguardi della giustizia e dell'umanità.

La Commissione, io ripeto, vide che il sistema non era completo, ma accettò di buon grado la promessa fatta dal signor ministro delle finanze che questa legge sulle pensioni sarebbe quanto prima presentata. Ma quand'anche noi avessimo discussa ed approvata la legge sulle pensioni, non avremmo tolte le difficoltà riguardo al passato, perchè vi saranno molte e molte pensioni, le quali si dovranno liquidare a norma delle leggi antiche, che rimarranno solo derogate per quanto riguarda l'avvenire. Conoscendo le difficoltà sperimentate dalla pubblica amministrazione e vedendo che la legge del 1859 sulla Corte dei conti, conforme a quella approvata dal Senato, dovette, dopo pochi giorni, essere modificata, io dico che noi non vi proponiamo alcuna novità, ma proponiamo che si faccia con maggiore sicurezza, con maggior garanzia, con maggiore efficacia ciò che dallo zelo di alcuni uffizi ora si cerca di fare e meglio si farebbe se alla buona volontà non fossero d'impedimento le moltiplicate formalità, i metodi incerti e diversi. Ci riserviamo poi di ottenere quei maggiori benefici che ci vengono ripromessi da un compiuto sistema.

In quanto al dubbio che sembra nato pel titolo delle

pensioni, la Commissione è disposta ad aggiungere queste parole, cioè: *pensioni competenti per legge*.

Noi intendiamo bene che se uno domanda la pensione non per questo ha diritto di ottenerla. Intendiamo che queste pensioni siano dovute per legge, e la Corte dei conti, esaminando le leggi ed i titoli, procederà alla relativa liquidazione. A questo fine tende il signor ministro colle riforme che intende di proporre e delle quali noi intendiamo di ottenere immediatamente, almeno in parte, l'effetto.

NISCO. L'onorevole ministro delle finanze non ha rigettato il nostro progetto intorno al far liquidare e giudicare dalla Corte dei conti le pensioni, onde son lieto di aver tenuto fermo coi miei colleghi della Commissione a questo principio d'ordine e moralità governativa. Ha detto però che ciò si apparterebbe meglio alla legge delle pensioni che alla presente in discussione.

Io fo osservare all'onorevole ministro delle finanze che precisamente in questa legge in cui si tratta della giurisdizione della Corte dei conti debba essere inserito un articolo speciale in quanto allo scopo, generale in quanto al principio, da esser poscia nelle sue modalità svolto nel regolamento, articolo che prescriva come la Corte dei conti ha il diritto, il dovere di liquidare le pensioni. Perocchè la legge intorno alle pensioni non ha per oggetto di determinare la giurisdizione di coloro che debbono giudicare delle pensioni, ma di fissare il diritto e la quantità delle pensioni dovute. Laonde fintantochè questa legge non verrà, fintantochè tutte le leggi, le quali sono ora in vigore in Italia intorno alle pensioni, non verranno unificate con una legge comune, la Corte dei conti liquiderà le pensioni secondo le leggi preesistenti.

Quando poi questa legge sarà fatta, e speriamo che lo sarà presto, allora la Corte dei conti liquiderà tali pensioni secondo la legge generale delle pensioni.

L'onorevole ministro ha cennato che nelle provincie meridionali, specialmente pei dittatori e prodittatori, non si sono volute concedere le pensioni, e da ciò egli argomentava che non vi fosse una legge sulle pensioni limpida e determinata. Tutto al contrario. L'onorevole ministro deve sapere che, per quanto siamo stati governati da despoti, tuttavia in questa parte dell'amministrazione c'era una legge nel reame napoletano, come la c'era in tutte le altre provincie che prima costituivano l'Italia divisa.

Anzi qui mi piace di fare una testimonianza di lode ai tiranni borbonici di non aver giammai negata o tolta la pensione di giustizia. Se mai si è potuto negare ad alcuno la pensione dalla dittatura, è stato per doppia ragione: o perchè doveva essere di grazia, o perchè vi è stato non ritiro, ma destituzione a causa di pubblica moralità.

Noi abbiamo liquidate scrupolosamente tutte le pensioni ai nostri carnefici sulla base appunto della legge di pensione preesistente.

Di più l'onorevole mio collega Martinelli ha detto che nella Commissione noi abbiamo discusso lungamente

circa un tale importante argomento. Sì, o signori, non abbiamo ritenuto le pensioni non come una grazia, ma come un diritto acquisito per un determinato tempo di servizio prestato allo Stato. Ora l'esperimento di questo diritto non deve essere in arbitrio del potere esecutivo quante volte non si vuole perdurare nel sistema dell'assolutismo di essere il Governo, perchè Governo giudice in causa propria. Essendo al contrario la pensione un diritto, ci vuole un magistrato che ne giudichi, ed il magistrato competente è la Corte dei conti, quel tribunale supremo ed indipendente collocato tra il potere legislativo e l'esecutivo, a cui davvero una tale giurisdizione si può confidare.

Noi, così prescrivendo, abbiamo reso un servizio al paese ed al Governo; al paese in quanto abbiamo assicurato un diritto ai cittadini; al Governo in quanto esso non sarà più accusato di non provvedere abbastanza presto all'adempimento dei suoi doveri.

SELLA, ministro delle finanze. La Camera avrà bene notato che io non appunto il sistema quale è stato proposto dalla Commissione, ma faccio osservare che quest'articolo non iscioglie la matassa delle pensioni, che non esaurisce l'argomento, ed apre l'adito ancora ad una quantità di quistioni che rimangono insolute. Di modo che se la legge fosse approvata con questo articolo, bisognerebbe con un decreto reale provvedere sovra una quantità di materie che sono di competenza legislativa.

NISCO. Domando la parola.

SELLA, ministro delle finanze. Questo ho io voluto dire e nulla più. Quanto alle provincie napolitane l'onorevole Nisco, esperto com'è in siffatte materie, e specialmente in quelle che si attengono alle sue provincie, sa meglio di me, che se c'erano delle leggi sulle pensioni, non si aveva però il modo di esperire i diritti sulle medesime, e non si poteva tradurre innanzi ai tribunali il potere esecutivo per causa di pensione negata. La sola parte d'Italia dove la pensione fosse veramente un diritto era forse la Toscana; imperocchè colà la Corte dei conti liquida e assegna la pensione con una vera sentenza.

MANCINI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. . . e non s'accordano mediante decreto reale. Nelle antiche provincie il decreto reale è rimasto; e poi nelle leggi successive, e specialmente in quella del 1859, la questione delle pensioni è passata per revisione davanti al contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato.

Ma ad ogni modo rimane a decidersi se la pensione verrà concessa per decreto reale, o se invece si darà per assoluta sentenza della Corte dei conti; insomma si debbe fare una serie di questioni che non si possono risolvere con un solo articolo, e che sarebbe intempestivo di sollevare in una legge che concerne l'istituzione della Corte dei conti.

L'onorevole Nisco ha fatto un'osservazione che non è destituita di fondamento. Egli ha detto: ma badate; questa legge che or si discute, è vero, non è quella che debbe ingerirsi nel modo di amministrare le pensioni;

ma dovendo parlare della Corte dei conti, debbe pur accennare le attribuzioni principali della medesima.

Io sono pienamente d'accordo con lui; ma se ci fosse già una legge generale delle pensioni per tutto lo Stato, io non esiterei ad ammettere ora quest'articolo. Ma noi, o signori, non siamo per nulla in questa condizione. Bisogna derogare ad una quantità di leggi precedenti.

Mi pare che l'articolo 12 in cui si dice: " Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali, „ implica anche la materia delle pensioni, quando in una legge speciale su tale oggetto la liquidazione di esse sia affidata alla Corte dei conti.

A questa vogliamo ancora affidare parecchie altre attribuzioni, per esempio, ve ne sarà alcuna per le Casse di depositi e prestiti, per vedere i loro conti, come ve ne sono altre per il debito pubblico. Ma questo si lascia alle leggi speciali.

Quindi pregherei la Camera a non voler mettere l'amministrazione in un vero imbarazzo, imperocchè, se è adottato quest'articolo. . .

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. . . . bisogna per decreto reale provvedere ad una quantità di materie che mi paiono di competenza legislativa.

I mali che si lamentano per le somministrazioni delle pensioni vanno menomando d' assai. È naturale che quando si sono riunite insieme le varie parti del regno vi sia stato, dirò, una specie di dissesto amministrativo generale e più specialmente in questa parte delle pensioni, che è argomento delicatissimo, e che quindi vi siano stati molti arretrati.

Ma se la Camera dà un'occhiata ai numeri del giornale ufficiale, può vedere dalla quantità che si potrebbe dire quasi sterminata di pensioni che di tratto in tratto vengono pubblicate, e che salgono a circa 200 per udienza, può vedere che tale bisogno va ora molto sollecitamente. Vi erano parecchie questioni in cui i ministri non avevano ancora preso un partito, vi erano ancora molti dubbi, per conseguenza molte pensioni si sono dovute tenere in sospenso. Ora se ne accordano circa 200 per settimana, quindi gli arretrati saranno ben presto liquidati, e le lagnanze verranno a cessare.

Per siffatte considerazioni ne concludo pregando la Camera a non ammettere ora quest'articolo, ma di rimandare la questione al riaprirsi della prossima Sessione, nel qual tempo si tratterà a fondo la materia, e non per incidente come ora si farebbe.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, relatore. Il signor ministro delle finanze fa una preghiera alla Camera perchè non lo mettiamo in imbroglio. Egli ha detto che l'articolo che discutiamo potrebbe scompigliar l'ordinamento attuale delle pensioni. Niente affatto: le cose procederanno invece colla necessaria regolarità, e dico anzi che se noi sospendiamo la votazione dell'articolo, allora crescerà quell'imbroglio da cui troppo ne importa di uscire.

Io prego il ministro delle finanze di notare che la legge del Consiglio di Stato ha una disposizione nell'articolo 23 altrettanto semplice quanto è quella proposta da noi. In quell'articolo è detto:

“ Il Consiglio di Stato pronunzia in prima ed ultima istanza sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato. „

Che cosa facciamo noi adesso? Se votiamo l'articolo proposto, noi lo votiamo per una legge che sarà applicata a tutto il regno, ed avremo una norma e garanzia comune,

Il signor ministro teme che occorran molti e molti regolamenti. Ma finchè le leggi attuali sulle pensioni rimarranno in vigore, la Corte dei conti farà quello che ora fa per riscontrarne la regolarità. La sua liquidazione per essere più diretta e pronta non sarà più complicata e difficile. Chi non è contento della liquidazione amministrativa, ricorra in via contenziosa.

Abbiamo già detto che alla giurisdizione contenziosa si provvede con un regolamento in modo che le cose potranno procedere con ordine e soddisfazione.

Gli uffici staccati saranno di aiuto per raccogliere documenti, dare istruzioni. A molti sarebbe di grave impaccio il rivolgersi direttamente alle amministrazioni centrali. Nell'ordine contenzioso non ripeterò che l'articolo 48 stabilisce che sia fatto un regolamento col quale si provvede alla procedura.

Ripeterò soltanto che se noi votiamo quest'articolo, noi votiamo una legge di unificazione, la quale ci condurrà a togliere od almeno a scemare quegli imbarazzi e ritardi che sono con ragione lamentati.

La Commissione è stata unanime nel proporre, e unanime nel raccomandare alla Camera di approvare il presente articolo.

PANATTONI. Dirò brevemente che questa legge si concilia il mio voto, perchè parmi che attualmente possa chiamarsi una legge progressiva. (*Conversazioni nell'emicielo: l'oratore sospende il suo discorso, e fa appello al presidente per ottenere silenzio.*)

PRESIDENTE. I signori che sono nell'emicielo vedono che il deputato Panattoni non intende di parlare più oltre.

(*Si ristabilisce un po' di silenzio.*)

PANATTONI. La Corte dei conti ha tre uffici distinti. Essa rivede i conti; ma, se fosse Corte puramente di conteggi non avrebbe che un'opera di sindacato e di revisione. Questa Corte però è anche un tribunale nelle cause di sindacato e di pensioni, ed è qui dove comincia una delle più nobili sue missioni. Finalmente la Corte dei conti prende anche a scrutare le risoluzioni e decreti dei Ministri, e questa è una missione che chiamerò quasi suprema. Dunque è bene che le facoltà della Corte dei conti siano distinte tra loro, e che vengano esattamente regolate secondo la rispettiva importanza.

È stato provvisto benissimo, dividendo l'opera dei ragionieri dall'ufficio dei giudici. Ma, valutando, come devesi, l'ufficio dei giudici, bisogna determinare e regolare appositamente le diverse materie. Fra le materie

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO

delle quali si occupa questa Corte importantissima è quella delle pensioni, perchè deriva dal diritto acquisito con aver prestato diuturnamente l'opera propria in servizio dello Stato. Or, come vi è un diritto nascente dalla legge per conseguire gli emolumenti e gli stipendi, così v'è anche un diritto giuridico per esigere una pensione.

Frattanto questa pensione in alcuni luoghi, e forse non in Toscana soltanto, è un diritto assicurato da garanzie e da forme giudiziarie.

Diceva benissimo poco fa l'onorevole ministro delle finanze che in Toscana questo diritto era regolato da plausibili, benchè sommarie forme di giudizio. Ma io debbo principalmente tributare al signor ministro un giusto omaggio di ammirazione per essersi egli molto bene penetrato del bisogno che la Corte dei conti, onde costituirsi giudice dei diritti, proferisca i suoi decreti con qualche forma da avere aspetto di giudicato. Anche questo io lo chiamerò un progresso, ed è perciò che vorrei scriverlo e leggerlo nella legge.

L'idea che io ho l'onore di esporre oggi alla Camera, ebbi l'onore di proporla altra volta in quest'aula medesima a chi reggeva allora le finanze; ma, benchè fosse toscano, quel ministro, non si penetrò così agevolmente di quella ragione che adesso ha cominciato a prevalere. Di già se ne mostra persuaso l'onorevole ministro, ed anzi ci ha dato un pegno efficace colla sua parola, promettendo che le pensioni saranno conosciute in modo sommario, ma con soddisfazione dell'interessato a cui non verrà negato da questa Corte dei conti la facoltà di schiarire e spianare le quistioni.

Detto ciò, resta che si superi un estremo ostacolo alla integrità e perfezione della nostra legge. Uno scrupolo trattiene a questo punto il signor ministro. Egli dice: non mi basta l'articolo 11, e perchè non mi basta, imbarazzerebbe, e propongo non di completarlo, ma di levarlo.

Io vorrei, soggiunge il signor ministro, serbare anche la giurisdizione della Corte dei conti ad un'altra legge, perchè intendo di regolare la materia delle pensioni con una legge apposita.

Ma che male sarà, rispondo io, che sin d'ora si dichiari la competenza della Corte dei conti? Certo è che bisogna distinguere la competenza giudiziaria, cui allude l'articolo 11, dalla materia delle pensioni su cui si deve decidere, e dalla forma colla quale si deciderebbe. Sta infatti da sè la legge delle pensioni, e può stare da sè anche il procedimento della Corte dei conti.

Pertanto mi piacerebbe che fin d'ora fosse fissato il principio della giurisdizione della Corte dei conti, ed il titolo giudiziale nella liquidazione della pensione. Anzi ciò non facendo, mi si presenterebbe anche una difficoltà pratica, molto potente a confortare questa mia idea, ed è che se noi accedessimo al desiderio dell'onorevole ministro, ne verrebbe, mi pare, un interregno di giustizia, ed un vero inconveniente.

Per esempio in Toscana, e lascierò che i colleghi parlino di altre provincie che forse possono essere dotate di eguali istituzioni, in Toscana chi ha diritto alla pensione,

inviò fin qui ed invia i suoi titoli alla Corte dei conti, poi è citato a comparire o mandare un fiduciario in quel giorno nel quale si esamina in pubblica udienza il diritto della pensione; così l'impiegato può informarsi delle difficoltà dal regio procuratore, e quando occorra può presentarsi e farsi assistere, locchè toglie una quantità d'inconvenienti, e risparmia molti appelli al Consiglio di Stato, perchè appunto avvi il modo che l'interessato faccia in tempo conoscere più esattamente i suoi diritti, la Corte dei conti decide senza ulteriori formalità e senza spese, ma con soddisfazione degli interessati.

All'opposto che cosa avverrebbe se noi eliminassimo affatto dalla legge quest'articolo? Accadrebbe che per un certo tempo mancasse la competenza e mancasse un tribunale qualsiasi per continuare a fare agli interessati la consueta giustizia.

Infatti io trovo che all'articolo 50 si dice che dal giorno della promulgazione della presente legge cessano di esistere le Corti dei conti degli antichi Stati, e così anche quella attualmente sedente in Toscana. Suppongasì che al 16 agosto sia già approvata questa legge dal Senato e sancita dal Re, senza l'articolo 11 accadrà che fino a quel giorno i Toscani (altri parlino delle loro provincie) saranno per le loro pensioni tutelati da un giudizio, ed avranno forse pendente la contestazione di quei diritti; all'indomani del 16 agosto codesta tutela e forma di giudizio mancherebbero, benchè non mancasse il diritto, mentre invece l'egregio ministro ha detto che vuole regolarlo meglio con una legge apposita. Io dico che questa legge si può ritenere; per altro la legge sulle pensioni potrebbe ritardare fino al mese di novembre o di gennaio. Ebbene, in quest'intervallo di tempo mancherebbero i provvedimenti passati, e non subentrerebbero i nuovi; ossia vi sarebbe disuguaglianza di trattamento in questi mesi, e l'esperimento delle identiche ragioni non avrebbe frattanto nè forma nè tutela giudiziale. Quindi io prego l'onorevole ministro a degnarsi di lasciare fermo il principio della competenza e della forma giudiziale, che è fissato nell'articolo 11.

Ma, se ciò non si accordasse, io vorrei che il signor ministro ponesse qui almeno una disposizione transitoria, e dicesse se resterebbe fino alla nuova legge sulle pensioni una temporanea sezione delle attuali Corti dei conti; oppure vorrei che la legge ne defegasse i poteri alla nuova Corte dei conti, la quale deciderebbe, secondo le leggi locali, finchè le pensioni non fossero regolate uniformemente nel regno. Si penetri di ciò il signor ministro, e, se non altro, dichiari che la Corte del regno italico proseguirà quei giudizi a cui per ora non sarebbe facoltata. Ma, se l'egregio ministro lascia stare l'articolo 11, è facile aggiungere che la nuova Corte dei conti sarà provvisoriamente facoltata a decidere secondo le leggi attualmente in vigore nelle provincie annesse.

SELLA, ministro per le finanze. Non più tardi di questa mattina mi sono preoccupato appunto della questione cui accenna l'onorevole Panattoni, cioè se, approvando la legge senza l'articolo 11, la liquidazione delle pensioni, come è ordinata dalla legge toscana, venisse per

avventura a cessare. Dopo attento esame della legge mi risultò evidente che non cesserebbe punto, imperocchè l'articolo 12 dice che, oltre le funzioni stabilite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Ora, siccome la legge speciale per le pensioni della Toscana le attribuisce il nobile ufficio testè così nobilmente descritto dall'onorevole Panattoni, egli è evidente che la Corte dovrà adempiere anche queste funzioni, nello stesso modo che, sebbene qui non si parli nè di debito pubblico, nè di Cassa di depositi, nè di altre attribuzioni che non sono quelle del contenzioso amministrativo a cui in modo speciale è diretta la legge presente, tuttavia, anche questa approvata, non verrà l'ingerenza della Corte a cessare nè per il debito pubblico, nè per la Cassa depositi, sebbene sventuratamente a tutt'oggi non si sia ancora votata la legge che la riguarda: speriamo che lo sarà fra breve.

Evidentemente la Corte dei conti deve ereditare tutte le funzioni attribuite alle varie Corti d'Italia e a cui in questa legge non siasi in modo speciale derogato. Questa per me è affatto evidente. Io non posso ammettere che venendo ad essere soppresse quelle Corti dei conti, debbano dirsi soppresse anche le funzioni loro attribuite; la cosa mi pare fuori di ogni dubbio.

Questo per l'obbiezione messa innanzi dall'onorevole deputato Panattoni.

Del resto quello che così chiaramente ha spiegato l'onorevole Panattoni sul modo con cui si fa la liquidazione di queste pensioni, io credo che avrà servito molto meglio delle mie parole a dimostrare alla Camera come questo articolo non basti per provvedere sulla materia in discorso.

Sorge infatti una prima questione: queste pensioni saranno conferite con decreto reale, oppure con sentenza della Corte dei conti, come si fa in Toscana? Un'altra questione è questa: prima che si faccia questo giudizio, saranno convocate le parti, come si pratica in Toscana o no?

Io non so in verità come si potrà attuare il principio contenuto in questo articolo.

Io poi osservo che la questione delle pensioni è abbastanza grave, perchè la Camera e negli uffici e nelle Commissioni, ne faccia un esame completo; nè credo che si possa così per incidente risolvere un punto così rilevante.

Quindi è che io credo che le parole dell'onorevole Panattoni abbiano dimostrato molto chiaramente che la Camera farebbe opera prudente, rimettendo la risoluzione di questa questione ad una legge speciale. Laonde io, malgrado il mio desiderio di troncane la discussione, persisto nel credere necessaria la soppressione dell'articolo 11.

PANATTONI. Una spiegazione soltanto.

PRESIDENTE. Permetta; il deputato Giacchi ha difficoltà di parlare; chè a forza di spiegazioni si sovrverte tutto il turno delle iscrizioni.

GIACCHI. Dopo le parole dell'onorevole collega si-

gnor Panattoni a me rimane poco a dire. Solamente osserverò come le grandi difficoltà che pare s'incontrassero dall'onorevole ministro delle finanze ritenendo l'articolo 11 della legge che stiamo discutendo, non sono a temersi nell'applicazione. Ed in prima osserverò che credo sia stato nella mente della Commissione di chiarire precisamente quei dubbi che al ministro pareva di riscontrare.

L'onorevole signor collega Panattoni già diceva come in Toscana la Corte dei conti desse un giudizio inappellabile del diritto alle pensioni, e come non vi era mestieri di decreti ducali e arciducali per renderle operative; bastava il giudizio della Corte dei conti perchè colui a cui si era liquidata la pensione avesse avuto diritto di conseguirla dal pubblico erario. Ma questa disposizione mi pare si trovi implicata nell'articolo, e sia stato nella mente della Commissione di risolverla così come è inteso attualmente, poichè se nell'articolo si dice: "La Corte liquida le pensioni e nei casi di gravame ne giudica definitivamente, „ io non so immaginare come le decisioni di un tribunale che giudica definitivamente non siano eseguibili. Se la Commissione ha creduto dover dare questa interpretazione all'articolo, parmi allora che i dubbi posti innanzi dall'onorevole ministro delle finanze non sussistano, e che le sentenze di liquidazione e le decisioni ammesse in caso di gravame dalla Corte dei conti valgano a risolvere questi dubbi.

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, l'oratore non ha ancora finito, e poi sono iscritti prima i deputati De Cesare, Nisco e Mancini, poi vengono Martinelli, Pica e Panattoni. (*Mormorio*)

GIACCHI. Rimosso così questo dubbio, rimarrebbe a vedere circa il fatto di questa Corte dei conti che rimarrebbe sostituita alle singole Corti. E qui non dirò col deputato Panattoni che la Corte di Torino avrebbe ad impossessarsi dell'articolo *pensionari*.

Come sia pubblicata questa legge, dovrà essere certamente contemporanea la pubblicazione dei nomi coloro che avranno a comporre la nuova Corte italiana, ed è giusto allora che questa rivestita di tutti quei poteri che le saranno accordati colla legge attuale, giudichi ed accordi le pensioni a coloro che ne avranno il diritto.

Ma, si obietta: mancherebbe un regolamento.

Se intendiamo del regolamento delle pensioni, questo sarà *de futuro*, cioè a dire meglio che un regolamento, una legge sulle pensioni, sul modo di attribuirle e sulla loro estensione. Se intendesi doversi stabilire per regolamento il modo a seguirsi per ottenere la pensione per parte di coloro che vi hanno un diritto acquisito, allora, fintantochè non siasi provveduto (lo sarà prontamente secondo la promessa del signor ministro), fintantochè non siasi provveduto a questa procedura, la Corte italiana deciderà giusta la procedura delle diverse Corti nelle cui attribuzioni è subentrata. Il diritto alla liquidazione sta alla Corte, ed il modo essa lo sceglierà a norma dei procedimenti ch'erano in uso nei diversi Stati.

Ciò posto, ritengo che l'articolo debba essere mante-

2^a TORNATA DEL 26 LUGLIO

nuto come chiedesi dalla Commissione e come leggesi nella legge, salvo il provvedere per via di regolamento a rimuovere le obiezioni che potessero incontrarsi.

DE CESARE. Nella faccenda delle pensioni il signor ministro delle finanze deve guardare a tre enti, cioè: lo Stato, e per esso il tesoro pubblico, il Governo, e colui che domanda la pensione.

Colui che domanda crede d'averne un diritto, il Governo che concede glie lo accorda. Chi ci va di sotto? Il tesoro pubblico. Perciò una volta che abbiamo un solo Governo italiano, un solo tesoro italiano, non è possibile che vi sia una giurisdizione varia nell'accordare le pensioni. Nelle antiche provincie è quasi interamente in arbitrio dei ministri l'usare il denaro pubblico, l'accordare la pensione, ed è per ciò che ogni ministro liquida le pensioni degli impiegati dipendenti dal proprio dicastero.

(Deputati vicino all'oratore gli parlano a voce bassa).

Ma che significa, secondo il sistema che chiamerò piemontese, l'approvazione della Corte dei conti, una volta che il ministro ha liquidata e conceduta la pensione? In Toscana si fa un giudizio speciale, a Napoli ed in Sicilia v'è anche un giudizio formale per cui si esaminano tutti i titoli di colui che chiede la pensione, e si osserva e giudica se rispondono scrupolosamente ai fatti allegati, al tempo del servizio ed alla legge scritta. Per conseguenza la Commissione, quando ha messo a carico della Corte dei conti la liquidazione delle pensioni, affermo che abbia fatto una legge d'universale guarentigia per lo Stato. Egli è per ciò che non solo l'approvo, ma la lodo grandemente.

Non sono poi dell'opinione dell'onorevole Giacchi allorchè egli dice che non è affatto giusto e conveniente che la Corte dei conti liquidi prima le pensioni e poi riveda le sue decisioni. In ciò io non trovo inconvenienti di sorta, poichè la Corte dei conti liquida con una sola sezione le pensioni, e, quando vi è richiamo, allora delibera a sezioni riunite; è quasi un grado di appello che chiude in sè la stessa Corte dei conti.

Egli è perciò che tanto sotto l'aspetto della giurisdizione accordata alla Corte dei conti di liquidare le pensioni, quanto sotto l'aspetto del doppio grado con cui la stessa Corte potrà giudicare sulla stessa cosa, io penso che debba ammettersi l'articolo quale venne proposto. In quanto poi ai modi di liquidare le pensioni, questa sarà tutta cosa di regolamento che si farà la Corte dei conti stessa, giacchè essa è sovrana, e come tale è lei che deve formarselo per diritto. Allora ella stabilirà la procedura e i modi come si dovranno liquidare le pensioni.

Perciò prego la Camera a voler approvare l'articolo quale risulta dal progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Nisco.

NISCO. Dopo quanto già si è detto io non aggiungerò che pochissime parole.

Il ministro delle finanze ha presentato due difficoltà per opporsi al solenne principio del diritto delle pensioni che per noi si è voluto fermare con l'articolo 11,

prescrivendosi il magistrato che è chiamato a giudicare.

La prima difficoltà è che noi abbiamo nella legge sul debito pubblico ed in quella sulle Casse di depositi e prestiti stabilito qual sia l'attribuzione della Corte dei conti intorno a quanto ha relazione con queste due istituzioni, e non si è ciò determinato nella legge relativa all'organamento della Corte dei conti medesima.

Io rispondo all'onorevole ministro che nel primo caso si tratta di contabilità, donde non era necessario parlarne in questa legge della Corte dei conti appunto incaricata della contabilità; nel secondo caso al contrario avendosi per oggetto la liquidazione ed il giudizio sulle pensioni, si veniva a stabilire una giurisdizione speciale ed una giurisdizione nuova ha bisogno di essere dichiarata e determinata.

Son sicuro che non ho bisogno di altre parole per farmi dar ragione dall'onorevole ministro, il quale certo nel fondo dell'animo suo desidera che la Camera non mi dia torto.

In quanto poi all'altra difficoltà di non potere cioè la Corte dei conti giudicare, perchè manca di regole di procedimento atte ad espletare questo giudizio, osserverò all'onorevole ministro quanto egli prima faceva osservare a noi, cioè che la Corte dei conti dovrà formare il suo regolamento, nel quale saranno determinate tutte le norme necessarie alle diverse e speciali guise in cui i vari affari presso di essa si dovranno eseguire; ed appunto farà parte di tal regolamento che la Corte dei conti ci darà il modo di procedere nel caso di liquidazione delle pensioni. E qui mi ricordo ancora della terza difficoltà dal ministro, fatta, quelli che sonovi molte e varie di queste leggi di pensioni nelle provincie che un di costituivano Stati diversi.

Io ciò lo riconosco, ma rimembro all'onorevole ministro che noi stiamo facendo leggi per l'Italia, che dobbiamo riunire da tutte le parti d'Italia ciò che noi troviamo di buono ed eccellente, e prego l'onorevole Sella a dar esempio, di prendere dalla popolatissima Toscana una disposizione così giusta, così interessante per l'ordine pubblico, e portarla nelle leggi del regno italiano.

Ora, se in Toscana noi abbiamo una legge che funziona con universale applauso che è ritenuta per giusta da tutti, non so perchè, facendosi una legge organica della Corte dei conti, non si debba in essa comprendere un articolo semplicissimo della legislazione governativa toscana.

Quindi io conchiudo che sono certo che dopo le mie parole non incontrerò altra opposizione nel signor ministro.

In quanto poi all'esecuzione, faccio osservare all'onorevole Sella che la è semplicissima, poichè non si tratta che di liquidare, secondo le diverse leggi che sono in vigore, queste pensioni; e poscia, in caso di reclamo, a giudicare. Questa è una operazione molto semplice, ed il signor ministro, che ha tanto facile ed agile ingegno, non disconoscerà per un momento sè stesso a cagione soltanto di adempiere all'ingrato dovere di non sponta-

nea e perciò non vigorosa opposizione. Ci battiamo ad armi senza punte: prova certa di essere amendue persuasi di esser giusto e cauto il principio propugnato da noi della Commissione.

SELLA, ministro per le finanze. Poichè pare che la Camera sia già stanca (*Si! si!*), non dirò più altro se non che io non ho menomamente contestato l'opportunità del sistema adottato in Toscana: sono stato anzi io il primo a parlarne già in questo recinto ed a commendarlo; ma io dico che questo articolo non basta, e mi duole di dover ripetere forse per la terza volta la stessa cosa.

Mi permettano poi di portar qui quello che posso dire il frutto dell'esperienza. Questo negozio delle pensioni è stato un affare disgraziatissimo che ha dato luogo ad un aumento di arretrati grandissimo. Grazie a Dio, a forza di sollecitazioni, poco a poco si è proceduto innanzi, e adesso la cosa è avviata per modo, come si può riscontrare dal Giornale ufficiale, e dalla quantità di pensioni che ad ogni udienza reale si conferiscono, che si può capire quanti arretrati si vadano continuamente liquidando. Ora, l'approvare quest'articolo come sta, cioè in modo che lascia ancora tanti punti insoluti, mi duole il dirlo, avrebbe l'effetto di arrestare ancora una volta questa faccenda della liquidazione delle pensioni.

Capirà la Commissione che io non ho mai detto una parola contro il sistema che essa propone, soltanto ho manifestato la mia convinzione che l'articolo così isolato non è opportuno perchè non risolve tutte le difficoltà che s'incontrano in questa materia.

Egli è per questo che prego la Camera di non ammettere oggi quest'articolo 11, e debbo soggiungere ancora che questa materia delle pensioni non è stata completamente studiata.

MANCINI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Essa non è neppure stata studiata dagli uffizi; su di essa non c'è ancora deliberazione dell'altro ramo del Parlamento, e si corre il rischio di mandare a male l'esito della legge.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che vuole parlare?

SANGUINETTI. Per fare una proposta circa quest'articolo.

PRESIDENTE. La faccia; altrimenti la parola spetta al deputato Mancini.

MANCINI. Confesso di non comprendere la gravezza delle difficoltà che si affacciano alla mente dell'onorevole ministro delle finanze. Egli commenda il sistema che noi desideriamo; egli consente nel principio che la Commissione ha formulato nel suo articolo 11; ma teme solamente che quest'articolo non basti. Io aggiungerò qualche osservazione per dimostrarvi che esso basta. Mi pare che questo sia l'unico punto della questione che meriti di essere ancora rischiarato.

Attualmente, quanto alla liquidazione delle pensioni, essa è progettata dal Ministero. Il progetto della liqui-

dazione preparato dal Ministero, cui spetta, già secondo la pratica introdotta da tre anni, si trasmette alla Corte dei conti. La Camera voglia ben ritenere questo fatto. Imperocchè se prima esisteva una Commissione di liquidazione delle pensioni, in virtù del decreto del 18 dicembre 1859, fu stabilito che i progetti di liquidazione si mandassero alla Corte dei conti. Dunque oggi la Corte dei conti a Torino esegue di già questo lavoro di liquidazione delle pensioni, vale a dire converte il progetto di liquidazione elaborato dal Ministero in una liquidazione corredata dalle sue proprie osservazioni.

Ma si avverta di grazia, qual'è la differenza fra il sistema oggi praticato, e quello che verrebbe suggerito dalla Commissione.

Il decreto del 1859 statuisce che la Corte non può che rimandare questa liquidazione, con le sue osservazioni al ministro delle finanze, per le sue determinazioni, e per l'emanazione del regio decreto occorrente.

Si vede adunque che oggi l'ufficio della Corte dei conti, in questa parte assai modesto, si limita a sole semplici osservazioni. Ma chi ha veramente il potere di decidere e definire la questione della spettanza e della misura delle pensioni è il ministro.

Egli è vero che queste decisioni del ministro non appaiono al pubblico che rivestite della forma autorevole di altrettanti decreti reali; ed abbiamo udito dall'onorevole ministro qual grave compito sia per lui quello di far preparare e sottoscrivere centinaia (egli ci ha detto) di decreti reali per settimana. Se non vi fosse altro inconveniente, vi sarebbe questo, che agli occhi miei è tale da dover far cessare al più presto il sistema attualmente in uso.

Ma dopo di ciò crede forse la Camera che, secondo le leggi in vigore, non siavi alcun mezzo di rettificazione degli errori che possano scoprirsi nelle liquidazioni delle pensioni e nei decreti di loro approvazione ed assegni?

La legge sul Consiglio di Stato del 1859 concede facoltà agl'interessati d'introdurre il richiamo avanti la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, così come la vostra Commissione propone di far giudice di questo richiamo la Corte dei conti a sezioni riunite.

Conseguentemente al dì d'oggi, quantunque vi fosse un decreto reale, in virtù dell'articolo 23 della legge sul Consiglio di Stato, colui che creda d'aver diritti maggiori di quelli che sono accordati dal decreto reale, o che ritenga essergli stata rifiutata indebitamente una pensione, se ne richiama al Consiglio di Stato, e l'articolo statuisce che la sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato pronunzia sui richiami relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

Voglia pertanto considerare il signor ministro che attualmente provvede alle pensioni un articolo semplicissimo della citata legge del Consiglio di Stato, un articolo più laconico ancora di quell'articolo 11 che è nella specie proposto dalla nostra Commissione, e che tuttavia

agli occhi dell'onorevole ministro delle finanze sembra insufficiente.

Quell'articolo della legge sul Consiglio di Stato ha potuto risultare sufficiente per organizzare tutto un sistema di possibili richiami contro l'attuale liquidazione delle pensioni, benchè ciò avvenga solamente nelle vecchie provincie, ed in quella della Lombardia, nelle quali è pubblicata quella legge, onde il bisogno di estenderne il beneficio al più presto a tutte le altre provincie italiane.

Io domando a me stesso: quale difficoltà vi sarà ad ammettere e votare l'articolo della Commissione? Non faremo, o signori, che semplicemente estendere quello ch'è già praticato per le vecchie provincie e per la Lombardia a tutta l'Italia e sostituire alla giurisdizione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato quella dell'unica Corte dei conti italiana, la quale, per la sua istituzione, è e debb'essere la sola competente a giudicare di simili questioni. Se nulla si aggiunge nè si cangia al sistema attuale, se rimane la trasmissione dei progetti di liquidazione preparati da vari Ministeri alla Corte dei conti, come già al presente si usa, io non so comprendere di qual natura siano le gravi difficoltà dalle quali l'onorevole ministro mostrasi trattenuto ed impacciato.

Egli ha accennato che in una legge definitiva sulle pensioni sarebbe da esaminarsi se meglio convenisse togliere affatto l'ingerenza del potere esecutivo nell'attribuzione delle pensioni e farne argomento di una declaratoria di magistrato, come si pratica in Toscana.

Io non solamente mi associo a questo voto, ma dichiaro che in tal senso aveva preparato un emendamento più radicale all'articolo 11; ma non osai proporlo dopo aver veduto che anche nei modesti termini in cui è concepito l'articolo della Commissione ha incontrate alcune ripugnanze.

Adottiamo ora pertanto l'articolo 11; esso sarà già un progresso, sottoponendo la materia delicata delle pensioni fin d'ora alla gravità di una discussione contenziosa dei richiami che possono proporsi contro le statuizioni ministeriali. Rimarrà tuttavia prezioso argomento per una legge futura sulle pensioni. La legge definitiva stabilirà ché il potere esecutivo non debba punto immischiarsi in controversie tra lo Stato ed i privati; e, trattandosi di sperimentare e far riconoscere un diritto fondato sulla legge, ogni attribuzione di pensione debba aver luogo mediante una declaratoria o sentenza emanata da questa Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose e col contraddittorio delle parti interessate; che un tal metodo avrà altresì per effetto di togliere l'inconveniente che anche numerosi decreti reali potrebbero poscia rimanere annullati e disfatti col mezzo di richiami posteriori e di procedimenti relativi. Ma, riservando alla legge definitiva sulle pensioni l'introduzione di un tal sistema razionale e per ogni verso commendevole, non veggo perchè intanto e fino a che quella legge non sopravvenga, non debba la Camera adottare l'articolo 11 del presente progetto di legge che serve ad applicare all'intera Italia la garanzia di un esame contenzioso

nella Corte dei conti di tutti i richiami in materia di pensioni.

Poichè ho la parola, mi sia permessa una rettificazione. L'onorevole ministro ha detto che nella sola Toscana, a suo avviso, trovavasi ordinato un sistema di guarentigia giudiziale a riguardo delle pensioni, mentre nelle altre parti della Penisola le pensioni, secondo il volere dei Governi, si concedevano per decreti reali contro i quali non ammettevansi richiamo.

Premetto che, per quanto l'arbitrio fosse il carattere del caduto Governo delle Due Sicilie, e perciò anche nella materia delle pensioni esso facesse il più deplorabile abuso delle concessioni di grazia, tuttavia, quanto alle pensioni di giustizia, si lasciarono sempre liquidare ed attribuire con decisioni della Corte dei conti, sicchè il decreto reale riducevasi ad essere una materiale riproduzione ed esecuzione di quanto la Corte dei conti avesse già deliberato. Il ministro è in errore se crede che in Napoli non si ammettesse, in favore degl'impiegati posti al ritiro, un vero diritto alla pensione, malgrado il rilascio fatto di una frazione del proprio stipendio per una serie di anni in pro dello Stato; e che, per simile maniera di considerare le pensioni, il Governo della Luogotenenza avesse negato pensioni di giustizia ad impiegati borbonici e poliziotti che vi avessero diritto. Mi scusi il ministro, è stato in ciò male informato. In Napoli si è sempre riconosciuto nell'impiegato posto al ritiro un diritto perfetto alla pensione, perciocchè la legge ne fa la conseguenza della posizione giuridica del ritiro; ma quando si tratta non già d'impiegati posti al ritiro, ma destituiti o, con altra formola, espulsi dal servizio, allora non hanno verun diritto, nè si potrebbe concedere loro la pensione; e ciò non ostante codesta genia trovò sempre protettori in Napoli ed in Torino, e, mi duole il dirlo, parecchi ottennero dal Governo centrale pensioni non dovute, e ciò appunto per difetto di qualunque garanzia su questa materia.

Aggiungerò poi che l'onorevole ministro ha fatto anche torto, senza volerlo, al suo stesso paese, dappoichè, anche in queste antiche provincie, prima ancora della legge sul Consiglio di Stato del 1859, avanti la Camera dei conti, con esempio nobilissimo d'indipendenza, io medesimo ho sostenuto con successo felicissimo che l'impiegato, il quale ha diritto ad una pensione stabilita per legge, quando anche il potere esecutivo non la creda dovuta, o con decreto del Re gli accordi meno di quello a cui abbia diritto, potesse presentarsi avanti alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, ricorrendo ai principii generali che autorizzano il potere giudiziario a garantire ai cittadini ogni diritto fondato nelle leggi, non ostante ordini diversi di qualsivoglia elevata autorità, e quindi, avanti quella giurisdizione, potesse chiamare lo Stato in giudizio, sostenere il proprio diritto e vederlo giudizialmente garantito e riconosciuto, e ciò malgrado la speciale difficoltà che nelle antiche provincie sorgeva dall'essere le pensioni degli impiegati civili regolate da un semplice biglietto regio del 1835, il cui valore legislativo poteva essere contestabile.

Ricordo specialmente il caso di un giudizio per la pensione del cavaliere Troiano, procuratore dei poveri in Torino il quale, benchè un decreto reale gli avesse attribuita una pensione insufficiente ed inferiore al giusto reclamò in giudizio, ed ottenne precisamente sentenza favorevole dalla Camera dei conti, la quale, nonostante il decreto reale, dichiarava spettargli una pensione alquanto maggiore, e la pronunziatura del magistrato ebbe effetto.

Se dunque un sistema di giudiziali garanzie, con diversità di misura e di modi, per virtù di legge o di liberale giurisprudenza, trovasi già messo in pratica non solo in Toscana, ma anche in altre provincie italiane, io non veggio l'importanza della difficoltà che ora eleva l'onorevole signor ministro, e lo prego di non insistere nella sua opposizione all'accoglimento di quest'articolo. Il signor ministro sa benissimo che accadono deplorabili errori nella liquidazione delle pensioni, comunque spesso involontari, per cui le garanzie non saranno mai soverchie.

Prego quindi la Camera di non arrestarsi alla domanda del ministro di soppressione dell'articolo 11, e di adottarlo come iniziativa di un più perfetto sistema.

Voci. Ai voti! ai voti!

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvata.)

SANGUINETTI. Domando la parola per un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Dopo che è chiusa la discussione?

SANGUINETTI. Ma ho domandato prima la parola.

PRESIDENTE. Mandi al banco il suo emendamento.

SANGUINETTI. Se non s'ammette la soppressione proposta dal ministro, allora in via subordinata faccio una proposta.

PRESIDENTE. Va bene, se non viene approvata la proposta del ministro; vedremo allora il suo emendamento.

Leggo l'articolo 11:

“ La Corte liquida le pensioni competenti per legge, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. „

MARTINELLI, relatore. Dopo *competenti per legge*, si aggiungerebbe: *a carico dello Stato*, perchè non nascano questioni per sapere se siano a carico delle provincie.

PRESIDENTE. Il ministro ha proposta la soppressione di questo articolo 11.

Voci. Ritiri la proposta.

SELLA, ministro per le finanze. Debbo insistere per il sentimento della responsabilità che mi viene affidata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

Ora si dovrebbero discutere l'articolo 2 e l'articolo 6.

SELLA, ministro per le finanze. Dal momento che fu ammesso questo articolo delle pensioni, io non faccio più alcuna difficoltà pel procuratore generale. (*Ah! Bravo! Bene!*) E come si è votato l'articolo 11 credo si debbano votare anche gli articoli 2 e 6 i quali rimasero solo sospesi per la questione del procuratore generale.

PRESIDENTE. Debbo avvertire il ministro che il deputato Pessina propone all'articolo 2 cotesto emendamento, cioè, ove è detto: *venti ragionieri*, si dica: *dodici ragionieri e dodici proragionieri.* (*Rumori*)

Il ministro aderisce?

SELLA, ministro per le finanze. Non ho un concetto abbastanza chiaro di questi *proragionieri*.

PESINA. Io spiegherò il mio concetto, se il signor presidente me lo consente.

PRESIDENTE. Svolga pure il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti! Lo ritiri. (*Conversazioni*)

PESINA. Non si tratta già di aggravare l'erario per la spesa dei ragionieri, si tratta anzi di diminuire le spese, si tratta solo d'introdurre in quest'ordinamento della Corte dei conti un'istituzione che serva di preparazione alla carica di ragioniere. Si sa che nella via amministrativa è necessario di procedere per gradi. (*Rumori*)

Voci. Domani!

PESINA. Appunto io chiedo di svolgerlo domani.

Voci. Parli! Parli! (*Movimenti generali*)

PRESIDENTE. Chi dice *parli!* chi sta nell'emiciclo, chi conversa ed intanto l'oratore non può farsi sentire.

Favorisca il deputato Pessina di parlare, e gli altri si compiacciano di far silenzio.

PESINA. Nella via delle cariche giudiziarie, come in generale di tutte le cariche amministrative, è necessario che si proceda per gradi, è necessario che si vada di esperienza in esperienza, e così si potrà con buon successo acquistare tutto ciò che è indispensabile per essere un buon amministratore.

Nè qui si tratta di una istituzione nuova; nell'organamento della Corte dei conti nelle provincie meridionali vi era l'istituto dei pro-ragionieri, nello scopo non solo di coadiuvare i ragionieri nel disimpegno delle loro attribuzioni, ma di essere talvolta ad essi sostituiti nei casi della loro mancanza. Aggiungo che, allorchè mancava alcun ragioniere, il posto vacante era supplito appunto col darsi una promozione ai pro-ragionieri.

Vi è un'altra considerazione ancora.

Presso il Consiglio di Stato vi è un uditorato, e presso gli ufficiali del Pubblico Ministero dei collegi giudiziari vi è altresì un uditorato. Questo istituto prepara appunto i giovani alla via giudiziaria ed alla amministrativa.

Ora, qui specialmente, per le cariche finanziarie, questa preparazione mi sembra indispensabile. Nè si aggrava il pubblico erario, perchè invece di venti ragionieri ve ne sarebbero dodici, e dodici pro-ragionieri, i quali non avrebbero certamente uno stipendio maggiore

2ª TORNATA DEL 26 LUGLIO

della metà dello stipendio che ha il ragioniere. Per conseguenza non vi è aumento di spesa, ma invece diminuzione.

SELLA, ministro per le finanze. Vi possono essere ragionieri di prima e ragionieri di seconda classe, come vi sono capi di divisione di prima e capi di divisione di seconda classe, e come potrebbero esservi ispettori di prima e ispettori di seconda classe. Questa adunque è una questione a cui potrà la Camera essere chiamata in occasione della votazione dei bilanci, senza che sia necessario di inserire qui il vocabolo di *proragionieri*.

PESSINA. Dopo queste spiegazioni, io mi dichiaro soddisfatto e desisto dalla mia proposta.

CANTAGNOLO. Prego la Camera, giacchè l'ora è tarda di voler rimandare la votazione di quest'articolo ad un'altra seduta, giacchè io vorrei proporre un emendamento che, se la Camera crede, posso enunciare fin d'ora. Io vorrei che invece di tre presidenti di sezione non ve ne fossero che due, e che si aggiungesse un sostituto al procuratore generale.

Se la Camera crede che ne dica fin d'ora i motivi, sarò brevissimo...

Voci. No! no! Lunedì!

DE CESARE. Queste discussioni gravi lasciamole ad altro tempo, adesso votiamo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha la parola per presentare una relazione.

TREZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie meridionali. (*Ah! ah!*)

GREGO ANTONIO. Domando che sia dichiarata di urgenza (*Rumori e conversazioni generali*), e posta all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

PRESIDENTE. È già dichiarata d'urgenza da tanto tempo! (*Ilarità*) Si darà immediatamente l'ordine perchè sia stampata, e appena lo sarà, avvertirò la Camera onde stabilisca in che giorno debba discuterla. Non si può fare altrimenti.

GREGO ANTONIO. (*In mezzo ai rumori generali*) Io domando che sia messa all'ordine del giorno di giovedì; chè in questo frattempo le leggi che ora vi sono saranno già state tutte votate.

PEPOLI G., ministro per l'agricoltura e commercio. Ben inteso che l'urgenza di questa legge non pregiudi-

chi la discussione di quelle altre leggi la cui urgenza fu già dichiarata.

Voci. È inteso.

BOGGIO. Domando solo che mi sia riservata domani la parola per una mozione che debbo fare all'aprirsi della tornata, e che credo della massima urgenza.

Voci. Non siamo in numero!

PRESIDENTE. Avrà facoltà di annunciarla domani.

BOGGIO. Mi basta che mi sia dia atto che ho fatto questo annuncio.

DE CESARE. Domando che la legge delle ferrovie meridionali sia messa all'ordine del giorno dopo che sarà esaurito il presente ordine del giorno.

PRESIDENTE. Appena sarà stampata, la Camera delibererà.

GREGO ANTONIO. Credo che per giovedì sarà stampata.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani al tocco:

1° Seguito della interpellanza del deputato Petrucci al ministro degli affari esteri intorno alle condizioni del regno d'Italia in faccia alle potenze europee;

2° Interpellanza del deputato Imbriani al ministro della pubblica istruzione sul museo nazionale di Napoli;

3° Interpellanza del deputato Argentino al ministro dei lavori pubblici sul regolamento per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle provincie meridionali;

4° Interpellanza del deputato Ricciardi ai ministri della guerra e delle finanze relativamente alla demolizione del forte di Sant'Elmo;

5° Interpellanza del deputato Pessina al ministro degli affari esteri sulle relazioni diplomatiche del nostro Governo colle repubbliche dell'America meridionale;

6° Interpellanza dei deputati Lazzaro e Bruno al ministro dell'interno sulla pubblica sicurezza nelle provincie meridionali;

7° Interpellanza del deputato Mandoj-Albanese al ministro dell'interno intorno allo scioglimento della guardia nazionale di Afragola, e allo scioglimento del Consiglio comunale di Buccino;

8° Interpellanza del deputato Bixio al ministro dei lavori pubblici intorno agli stabilimenti metallurgici nazionali.